SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 luglio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 11 luglio 1998, n. 224.

Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Allo scopo di garantire la continuità del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni, in via transitoria la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, è rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulterore triennio, intendendosi rivalutato in L. 11.500.000.000 l'importo di cui al comma 4 dello stesso articolo 9. I contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma generale del sistema delle comunicazioni, la rete radiofonica dedicata ai lavori parlamentari di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed all'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvato con decreto del Presidente dell Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 9 dicembre 1997, non può essere ampliata. Sono fatte salve, comunque, le acquisizioni di impianti conseguenti all'esercizio di opzioni già concordate alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro trenta giorni da tale data, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. è tenuta a presentare al Ministero delle comunicazioni la relativa documentazione.

3. All'inizio e al termine di ciascuna delle trasmissioni di cui al comma 1, il Centro di produzione S.p.a. è tenuto ad evidenziare, mediante appositi messaggi, rispettivamente il termine e l'inizio dei programmi trasmessi in quanto emittente organo di informazione di partito.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati in L. 11.500.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il comma 11-*bis* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è abrogato.

2. Al comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, l'alinea è sostituito dal seguente: «Fatta salva l'applicazione a regime della normativa in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici i quali organi siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi previsti e per i quali le società editrici abbiano presentato domanda per l'anno 1997, nonché a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici pubblicati per la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei limiti delle disponibilità dello stanziamento di bilancio, è corrisposto:».

3. Il commma 29, ultimo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve essere interpretato nel senso che il limite del 50 per cento ivi previsto è riferito unicamente all'ammontare dei contributi liquidabili ai sensi dell'articolo 3, commi 10 e 11, e dell'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, fatto salvo l'ulteriore aumento previsto dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, stabilito nel limite del 70 per cento dei costi per le imprese editrici di giornali dall'articolo 3, comma 12, della legge 7 agosto 1990, n. 250, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, e nell'80 per cento dei costi per le imprese radiofoniche dall'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250.

Art. 3.

1. In via di interpretazione autentica in materia di contributi all'editoria, i contributi annui previsti dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278, sono aggiuntivi ed integrativi dei contributi già previsti dalle altre leggi riguardanti l'editoria, cui si sommano a tutti gli effetti contabili.

Art. 4.

1. La corresponsione delle rate di ammortamento per i mutui agevolati concessi ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278, può essere effettuata anche da soggetti diversi dalle imprese editrici concessionarie, eventualmente attraverso la modifica dei piani di ammortamento già presentati dalle banche concessionarie, purché l'estinzione dei debiti oggetto della domanda risulti già avvenuta alla data della stessa e comunque prima dell'intervento del soggetto diverso. In tale evenienza, ferma restando la trasferibilità della garanzia primaria dello Stato già concessa ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 maggio 1989, n. 177, e dell'articolo 1, comma 3, della legge 14 agosto 1991, n. 278, viene parimenti modificata in conformità la corresponsione delle rate di contributo in conto interessi a carico dello Stato.

2. La garanzia concessa a carico dello Stato applicata per capitale, interessi anche di mora ed indennizzi contrattuali, è escutibile a seguito di accertata e ripetuta inadempienza da parte del concessionario ovvero a seguito di inizio di procedure concorsuali. Gli interessi di mora, se dovuti, sono calcolati in misura non superiore al tasso di riferimento cui è commisurato il tasso di interesse del finanziamento fino alla data della richiesta di perfezionamento della documentazione necessaria alla liquidazione e al tasso di interesse legale per il periodo successivo.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro delle comunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3053):

Presentato dal Ministro delle comunicazioni (MACCANICO) il 10 febbraio 1998.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede refente, l'11 febbraio 1998, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Nuovamente assegnato alla 8ª commissione, in sede deliberante, il 17 febbraio 1998, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, il 24 febbraio 1998; il 10, 11, 18, 24, 25, 26 marzo 1998; il 2 aprile 1998 e approvato l'8 aprile 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4782):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 22 aprile 1998, con pareri delle commissioni I, V, IX e XI.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 14, 19, 20 maggio 1998.

Esaminato in aula il 25 maggio 1998 e deliberato il rinvio in commissione il 16 giugno 1998.

Proseguito l'esame da parte della VII commissione, in sede referente, il 16 giugno 1998.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 17 giugno 1998.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 17 giugno 1998 e approvato, con modificazioni, il 18 giugno 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3053/*B*):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 22 giugno 1998, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 24 giugno 1998.

Nuovamente assegnato alla 8ª commissione, in sede redigente, il 24 giugno 1998, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede redigente, il 24 e 25 giugno 1998.

Esaminato in aula e approvato il 25 giugno 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 9 del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, è il seguente:

«1. Allo scopo di assicurare il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari di cui all'art. 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni stipula una convenzione di durata triennale con un concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale in grado di garantire con gli impianti già disponibili la copertura della maggior parte del territorio nazionale».

«4. L'importo da corrispondere alla concessionaria con le modalità e nei termini previsti dalla convenzione di cui al comma 1 è pari a lire 10 miliardi annui».

— La convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e il Centro di produzione S.p.a. per la concessione del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è stata stipulata a seguito di apposita gara cui sono stati invitati tutti i concessionari per la radiodiffusione in ambito nazionale ed è stata approvata con decreto ministeriale 21 novembre 1994.

— Il testo del comma 1 dell'art. 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è il seguente:

«Art. 24 *(Reti della concessionaria pubblica e controllo di imprese concessionarie di pubblicità)*. — 1. Con l'atto di concessione di cui all'art. 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103, possono essere assentite alla concessionaria pubblica tre reti televisive e tre reti radiofoniche oltre, ove richiesto dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, una rete radiofonica riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari».

— Il testo dell'art. 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, è il seguente:

«Art. 14 *(Rete parlamentare)*. — 1. La concessionaria è impegnata a realizzare con tutte le possibilità diffusive la rete radiofonica di impianti di cui all'allegato *C*. Tale rete è riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari in attuazione dell'art. 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. La rete sarà realizzata sulla base di piani esecutivi presentati entro il mese di ottobre del 1997 al Ministero, e previa autorizzazione dello stesso, con assegnazione delle necessarie frequenze. La scelta delle sedute da trasmettere ed i criteri da seguire nella programmazione sono determinati d'intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento.

3. La concessionaria si impegna all'avvio del servizio di rete parlamentare a terra a partire e dal 1° gennaio 1998. In ogni caso dal 1° novembre 1997, con carattere aggiuntivo, si avvierà la diffusione via satellite, in analogico ed in digitale del canale radiofonico parlamentare».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, quale risulta modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1997, i contributi di cui al comma 8 e, limitatamente alle imprese indicate nel presente periodo, al comma 11 del presente articolo sono concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani, che abbiano acquisito nell'anno precedente a quello di riferimento dei contributi entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo, compresi gli ammortamenti, e che siano costituite come cooperative giornalistiche ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, o, se costituite in altra forma societaria, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro. Tali contributi sono corrisposti anche ai giornali quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, nonché ai periodici editi da cooperative di giornalisti, ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della citata legge n. 416 del 1981, anche se costituite, limitatamente a queste ultime, dopo il 31 dicembre 1980. Nel caso dei periodici si applicano i limiti e le riduzioni proporzionali previsti dal comma 10, lettere *a)* e *b)*. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni e devono avere editato e diffuso con la stessa periodicità la testata per la quale richiedono la corresponsione dei contributi da almeno cinque anni, ridotti a tre per le cooperative giornalistiche editrici di quotidiani. Tali contributi sono concessi limitatamente ad una sola testata per ciascuna impresa. Per le cooperative di giornalisti editrici di quotidiani di cui al presente comma la testata deve essere editata da almeno tre anni.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente L. 200 per copia stampata fino a 40 mila copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici:

a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;

b) editino periodici a contenuto prevalentemente informativo;

c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili.

3-*bis*. Qualora le società di cui al comma 3 siano costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento, è sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.

4. La commissione di cui all'art. 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.

5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, lo statuto della società che escluda esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo scioglimento della società stessa. Le disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che già abbiano presentato domanda per accedere ai contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del 1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8 le imprese editrici che siano collegate con imprese editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero con imprese che raccolgono pubblicità per la testata stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non possono percepire i suddetti contributi le imprese editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero nel caso in cui tra i soci e gli amministratori dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella medesima condizione contrattuale.

6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la società proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la società deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in società il cui statuto non contempli l'esclusione di cui al comma 5, la società dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni, a partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la società sia posta in liquidazione, dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovrà essere versata dalla società quando, nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea, risulti violata l'esclusione della distribuzione degli utili.

7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi di cui al comma 8, lettera *b)*, sono ridotti del 50 per cento.

8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2 sono determinati nella seguente misura:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna impresa;

b) contributi variabili nelle seguenti misure:

1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, dalle 30.000 alle 150.000 copie;

2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;

3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie».

9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal comma 8 non può comunque superare il 60 per cento della media dei costi come determinati dal medesimo comma 8.

10. *Fatta salva l'applicazione a regime della normativa in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici i quali organi siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi previsti e per i quali le società editrici abbiano presentato domanda per l'anno 1997, nonché a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici pubblicati per la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico a decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei limiti delle disponibilità dello stanziamento di bilancio è corrisposto:*

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;

b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.

11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato dalle lettere *a)* e *b)* del comma 10.

11-*bis*. (*Abrogato*).

11-*ter*. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano.

12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11 non può comunque superare il 70 per cento dei costi, come determinati dai medesimi commi 10 e 11.

13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano, né direttamente né indirettamente, di quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano.

14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica, qualora siano espressione dello stesso partito politico.

15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4, della legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

15-*bis*. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di ogni anno e purché sia stata inoltrata domanda valida ai sensi delle vigenti disposizioni, è corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione del contributo residuo verrà effettuata entro tre mesi dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e della necessaria certificazione nonché della residua documentazione prevista dalle norme vigenti. La certificazione, eseguita a cura di una società di revisione, e limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del contributo complessivo relativo ad ogni esercizio».

— Il comma 29 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è il seguente:

«29. All'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole: "comma 8" sono inserite le seguenti: "limitatamente alle imprese indicate nel presente periodo, con esclusione dell'applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278." Al medesimo art. 3, comma 2, della citata legge n. 250 del 1990, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le cooperative di giornalisti editrici di quotidiani di cui al presente comma la testata deve essere editata da almeno tre anni". L'ammontare dei contributi previsti dai commi 8, 10 e 11 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'art 4, comma 2, della stessa legge, non può comunque superare il 50 per cento dei costi presi a base del calcolo dei contributi stessi».

— Il testo del comma 2, dell'art. 4, della legge 7 agosto 1990, n. 250, è il seguente:

«2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i contributi non può comunque superare l'80 per cento dei costi come determinati al medesimo comma 1».

— L'art. 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, è il seguente:

«Art. 2. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, il contributo previsto dall'art. 3, comma 11, e dall'art. 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, è raddoppiato.

2. All'art. 3, comma 12, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "60 per cento dei costi" sono sostituite dalle altre: "70 per cento dei costi"».

— Il testo del comma 12, dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come modificato dall'art. 2, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, è il seguente:

«12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11 non può comunque superare il 70 per cento dei costi, come determinati dai medesimi commi 10 e 11».

Nota all'art. 3:

— L'art. 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278, è il seguente:

«Art. 3. — 1. È stanziata la somma di lire due miliardi annui per la corresponsione di contributi in favore di quotidiani in lingua slovena, di cui all'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250. All'onere relativo, per gli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Riforma della dirigenza statale"».

Note all'art. 4:

— L'art. 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è il seguente:

«Art. 12 *(Mutui agevolati)*. — 1. Gli istituti e le aziende di credito di cui al decimo comma dell'art. 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono autorizzati ad accordare, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, alle imprese editoriali - di cui agli articoli 9, 10 e 11, comma 2 - mutui di durata massima ventennale per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato.

2. Ai mutui di cui al precedente comma, che devono essere destinati dalle imprese beneficiarie all'estinzione delle passività aziendali, si applicano le agevolazioni e le modalità di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, quest'ultimo come modificato dall'art. 2 della legge 4 agosto 1984, n. 428.

3. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui di cui ai precedenti commi 1 e 2, viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica - apposito fondo la cui dotazione finanziaria è costituita da un contributo complessivo dello Stato di 100 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1987 al 2006».

— L'art. 1, comma 1 della legge 14 agosto 1991, n. 278, è il seguente:

«Art. 1. - 1. Per le imprese di cui all'art. 3, commi 2 e 10, e all'art. 4, comma 1, della legge 7 agosto 190, n. 250, le disposizioni stabilite dall'art. 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono prorogate per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 1990, regolarmente approvato e depositato. Per le imprese che

abbiano già beneficiato dei contributi per l'estinzione dei debiti al 31 dicembre 1986, dovranno essere presi in considerazione solo i debiti sorti successivamente a tale data».

— L'art. 2 della legge 8 maggio 1989, n. 177, è il seguente:

«Art. 2. — 1. Per le imprese di cui all'art. 9, comma 6, ed all'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le garanzie relative ai mutui agevolati per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato, disciplinate dall'art. 33, della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono estese all'intero ammontare del finanziamento concesso. Tali garanzie devono intendersi di natura primaria e interamente sostitutive di quelle richiedibili dagli istituti di credito indicati dalla legge alle imprese sopra richiamate».

— Il testo del comma 3, dell'art. 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278, è il seguente:

«3. *Ai mutui di cui al comma 1, che debbono essere destinati* dalle imprese beneficiarie alla estinzione delle passività richiamate nel medesimo comma, si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 2 della legge 8 maggio 1989, n. 177».

98G0284

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1998.

Perimetrazione del Parco nazionale del Gargano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette;

Visto l'art. 34, comma 1, lettera *b)*, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale del Gargano, nonché l'art. 8, comma 1, della medesima legge il quale prevede che i parchi nazionali siano istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 1995, di istituzione dell'Ente Parco nazionale del Gargano e l'allegata cartografia riguardante la perimetrazione del Parco nazionale medesimo;

Considerato che la perimetrazione definitiva del Parco nazionale del Gargano allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 non coincide compiutamente con quella proposta, ai sensi del citato art. 8, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dalla regione Puglia con la delibera n. 1687 del 12 giugno 1995;

Considerato che con sentenza n. 231 del 1998, la sezione II-*bis* del tribunale amministrativo regionale del Lazio, in accoglimento del ricorso proposto dalla Federazione italiana della caccia, ha annullato il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 «nella parte riguardante le statuizioni sulla perimetrazione definitiva» ritenendo inadeguata la componente motivazionale supportante tali statuizioni;

Visto lo studio del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente denominato «Programma d'azione urgente per le aree protette in Italia», con il quale sono state individuate le aree all'interno del territorio del Parco nelle quali sono presenti habitat e specie di interesse comunitario individuate dalle direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché habitat e specie di interesse nazionale;

Vista la direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e il progetto Bioitaly che, in applicazione della suddetta direttiva, ha individuato siti di importanza comunitaria nell'ambito del territorio del Parco nazionale del Gargano;

Vista la citata delibera n. 1687/95 della regione Puglia — che a sua volta richiama le precedenti delibere numeri 4678/93, 5413/94, 6457/94 — e preso atto che la perimetrazione del territorio del parco indicata dalla stessa regione differisce da quella definitiva allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 per le sole porzioni di territorio sottorichiamate:

a) tombolo (istmo) del lago di Lesina, identificata al foglio IGMI 1:50.000 n. 383, «Sannicandro Garganico»;

b) località Telegrafo Vecchio identificata al foglio IGMI 1:50.000 n. 385, «Vieste»;

c) territorio compreso da Cava di Pietra a N, a Valle del Palombaro a S, identificata al foglio IGMI n. 385, «Vieste»;

Considerato quanto alla porzione di territorio indicata sub *a)* del precedente periodo che la medesima viene in considerazione della delibera n. 5413/94 — che propone al riguardo due ipotesi di perimetrazione (A e B, la seconda sostitutiva della prima) — e nella delibera n. 6457/94 — che propone una terza differente e definitiva perimetrazione giustificata con la seguente motivazione: «Sono tuttavia pressanti le richieste da parte dei residenti, tesi a svolgere attività venatoria anche sull'istmo, come rappresentato nell'allegato *c)*, per far parte integrante del presente provvedimento»;

Ritenuto, pertanto di dover confermare, con riferimento alla porzione di territorio in questione, la perimetrazione allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, in quanto la stessa, a differenza di quella proposta dalla regione con la delibera n. 6457/94 (confermata dalla successiva delibera n. 1687/95), include gran parte del tombolo (istmo), che rientra nel Sito di importanza comunitaria (SIC) IT9110015, la cui scheda indica che il «pascolo e la caccia sono le principali cause di degrado del tombolo»;

Considerato quanto alla porzione di territorio indicata sub *b)* del precedente periodo, che la medesima è oggetto delle osservazioni formulate nella delibera regionale n. 4678/93 e che la perimetrazione definitiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 diverge rispetto alle indicazioni regionali limitatamente alla sola porzione di territorio oggetto del presente considerato; divergenza che rinviene la sua ragione giustificatrice nelle risultanze dello studio sovracitato denominato «Programma d'azione urgente per le aree protette in Italia», che descrive l'area in questione come «terreni agricoli e paesaggi altamente artificiali», e conseguentemente carenti di elementi di inte-

resse naturalistico, meritevoli di conservazione attraverso gli strumenti previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Considerato quanto alla porzione di territorio indicata sub *c)* del precedente periodo, che la medesima viene in considerazione nella delibera n. 4678/93 al fine della sua esclusione dal territorio del Parco; esclusione che nell'atto deliberativo in questione è priva di una specifica motivazione e si ricollega alla sola finalità di ampliare l'area contigua esterna al Parco, riducendo per converso la perimetrazione dello stesso;

Ritenuto pertanto quanto esposto nel periodo precedente e considerato che dallo studio sovracitato denominato «Programma d'azione urgente per le aree protette in Italia» risulta che nella porzione del territorio in questione sono presenti formazioni a Pino d'Aleppo alternate a lecceta mesomediterranea, habitat di importanza comunitaria, e pertanto pregnanti valori naturalistici la cui tutela verrebbe compromessa ove l'area in questione venisse, in adesione alle indicazioni regionali, esclusa dal territorio del Parco;

Preso atto, inoltre, ad ulteriore conferma della perimetrazione adottata, che parte della porzione di territorio indicata sub *c)* del precedente periodo ricade nel Sito di importanza comunitaria (SIC) IT910012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 1998;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio del Parco nazionale del Gargano è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Puglia e la sede dell'Ente Parco nazionale del Gargano, ed allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995.

Art. 2.

1. Per quanto non specificato nel presente decreto permangono le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 1995.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 207

98A5982

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 1998.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Sardegna, Sicilia e Calabria devastato dagli incendi boschivi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che nel territorio delle regioni Sardegna, Sicilia e Calabria si sono verificati numerosi incendi che hanno devastato vaste zone, determinando gravissimi danni non solo al patrimonio boschivo e faunistico, ma anche a persone e cose;

Ritenuto che il fenomeno per ampiezza, gravità e durata ha assunto i connotati di emergenza nazionale tale da alterare l'assetto socio-economico ed ambientale delle zone colpite e configurare l'urgente necessità di porre in essere, con immediatezza, tutte le misure necessarie intese a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;

Visto che ricorrono, nel fatto di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 1998, sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è dichiarato fino al 31 dicembre 1998 lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Sardegna, Sicilia e Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1998

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

98A6193

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° giugno 1998, n. 225.

Regolamento concernente modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali in aree di degrado urbano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

D'INTESA CON

IL MINISTRO
PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante interventi urgenti per l'economia e, in particolare, l'art. 14 concernente interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese approvata dalla Commissione delle Comunità europee il 20 maggio 1992, aggiornata da quella adottata il 20 marzo 1996 e dalla raccomandazione della Commissione n. 96/280/CE del 3 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 107 del 30 aprile 1996;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee relativa agli aiuti *de minimis* numero 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 6 marzo 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio 1998;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma del citato art. 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, con nota n. 990135 del 10 marzo 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.
Programmi di intervento

1. Le amministrazioni dei comuni capoluogo di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di superare la crisi di natura socio-ambientale in particolari aree del loro territorio, predispongono programmi di intervento per l'attuazione dell'art. 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

2. I programmi di intervento evidenziano:

a) le aree di degrado urbano e sociale;

b) gli indicatori che misurano il degrado socio-economico e ambientale;

c) le attività da intraprendere e le azioni prioritarie;

d) le iniziative da finanziare con particolare riferimento a quelle economiche ed imprenditoriali;

e) i soggetti chiamati ad attivare gli interventi programmati;

f) gli obiettivi perseguiti;

g) la durata e il fabbisogno finanziario del programma e delle singole azioni.

3. Le aree di degrado urbano e sociale devono essere geograficamente identificabili ed omogenee e presentare indici socio-economici inferiori ai valori medi dell'intero territorio comunale ovvero essere caratterizzate da crisi socio-ambientale.

Art. 2.
Presentazione dei programmi di intervento e obbligo di relazione

1. Le amministrazioni comunali, di cui all'art. 1, trasmettono, ai fini del trasferimento delle risorse di cui all'art. 8, comma 1, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi di intervento e fissano la data di presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti, di cui all'art. 4 del presente decreto, che intendono realizzare progetti di investimento nelle aree di degrado urbano e sociale.

2. Eventuali variazioni del programma originario devono essere tempestivamente comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. I comuni hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione entro il mese di gennaio di ciascun anno, sullo stato di attuazione degli interventi previsti nonché una relazione finale sulla realizzazione dei programmi ammessi alle agevolazioni nell'esercizio immediatamente precedente.

4. Le relazioni devono essere accompagnate da una scheda tecnica, di rilevazione quantitativa dei dati relativi al programma, redatta dal comune in accordo con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

Azioni finanziabili

1. I programmi di intervento presentati dai comuni possono includere il finanziamento delle seguenti azioni:

a) animazione economica ed assistenza tecnica per la progettazione ed avvio di iniziative imprenditoriali;

b) interventi formativi riguardanti l'autoimpiego e la creazione di impresa;

c) costituzione di incubatori di nuova imprenditorialità;

d) animazione e assistenza tecnica alla costituzione di consorzi e imprese miste con partecipazione maggioritaria di imprese localizzate nell'area di intervento;

e) interventi per sviluppare l'associazionismo economico, la cooperazione aziendale;

f) interventi per la creazione di servizi nel campo dell'assistenza tecnica e manageriale, della sperimentazione, della qualità e dell'informazione a favore delle imprese;

g) interventi per la tutela delle condizioni di lavoro e la salvaguardia dell'ambiente;

h) partecipazione o costituzione di fondi di garanzia fidi da destinare alle finalità previste dal presente regolamento.

2. Le spese per l'elaborazione e la gestione del programma, nonché quelle per il monitoraggio degli interventi, le verifiche ed i controlli di cui all'art. 7 sono poste a carico delle risorse di cui al comma 3 nel limite massimo del 10 per cento delle risorse stesse.

3. Il comune per l'attuazione delle azioni di cui al presente articolo utilizza la quota parte delle risorse di cui all'art. 8, comma 1 non assegnata agli interventi di cui all'art. 4, nonché le eventuali risorse proprie ovvero quelle assegnate da leggi regionali o nazionali o da regolamenti comunitari per l'attuazione di programmi volti al risanamento di aree di degrado urbano sociale. Il comune, per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1 e per le attività di cui al comma 2, può avvalersi di soggetti esterni stipulando a tal fine appositi contratti.

4. La scelta del contraente di cui al comma 3 è effettuata, mediante gara, secondo quanto previsto dalle normative in materia di contratti d'appalto di servizi pubblici.

Art. 4.

Agevolazioni alle piccole imprese

1. Alle piccole imprese, a fronte delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti nelle aree di degrado urbano, sono concesse agevolazioni non superiori al limite degli aiuti *de minimis,* così come definito dalla Commissione dell'U.E., a condizione che qualsiasi altro aiuto supplementare concesso alla medesima impresa a titolo della regola *de minimis* sommato all'aiuto richiesto, non ecceda il limite massimo consentito in un periodo di tre anni che, alla data del presente decreto, è pari a 100.000 ECU.

2. Le amministrazioni comunali concedono e liquidano contributi in conto capitale, di cui al comma 1, commisurati alle spese ammissibili alle agevolazioni secondo le seguenti misure massime:

a) 65% per le zone interessate dagli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modifiche ed integrazioni e dalle deroghe di cui all'art. 92.3.C. del trattato di Roma;

b) 50% per le restanti zone.

3. Le amministrazioni comunali, nei limiti di cui al comma 1, possono concedere alle piccole imprese contributi in conto interessi su finanziamenti deliberati da banche per la realizzazione dei progetti nelle aree di degrado urbano, sgravi su imposte locali e garanzie fidi sul fondo istituito dai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *h).*

4. L'impresa è tenuta a dichiarare nella domanda di agevolazione di non aver ottenuto o chiesto per le stesse spese altre agevolazioni e di impegnarsi a non richiederle per il futuro qualora il cumulo delle agevolazioni *de minimis* accordate superi nel periodo di tre anni, dalla data della prima concessione, il limite di 100.000 ECU.

5. Ai fini della concessione delle agevolazioni si applicano le limitazioni ed i divieti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea relative alla disciplina degli aiuti di Stato alle imprese.

6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni, di cui al presente articolo, sono le piccole imprese, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro, che alla data di presentazione della domanda rientrano nei limiti individuati nell'ambito del regime agevolativo di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Art. 5.

Spese ammissibili alle agevolazioni

1. Sono ammesse ai contributi di cui all'art. 4 le spese, al netto dell'IVA, comunque connesse alla realizzazione del progetto. Tali spese possono riguardare:

a) studi di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione lavori, servizi di consulenza e assistenza nel limite del 10 per cento del programma di investimenti;

b) acquisto brevetti, realizzazione di sistema di qualità, certificazione di qualità, ricerca e sviluppo;

c) le opere murarie e assimilate comprese quelle per l'adeguamento funzionale dell'immobile e per la ristrutturazione dei locali;

d) gli impianti, i macchinari e le attrezzature nuovi di fabbrica;

e) sistemi informativi integrati per l'automazione, impianti automatizzati o robottizzati, acquisto di software per le esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

f) introduzione investimenti atti a consentire che l'impresa operi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro dipendente, dell'ambiente e del consumatore.

2. Per le nuove imprese l'amministrazione comunale può concedere contributi a fronte delle spese sostenute dall'impresa in conto gestione dalla data dell'ultima

fattura del progetto alla data termine del primo anno a regime e comunque per un periodo di attività non superiore a due anni.

3. Le spese di gestione agevolabili sono quelle documentate e relative: alle spese per materie prime, semilavorati, prodotti finiti; alle spese per locazione; alle spese per formazione e qualificazione del personale; alle spese per prestazione di servizi. Restano escluse le spese di gestione relative al personale nonché ai rimborsi ai soci.

4. Le spese di cui al comma 1 sono agevolate se effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo ad eccezione di quelle relative alla progettazione, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione dell'impatto ambientale che risultino effettuate entro i sei mesi precedenti alla data della domanda.

5. L'ultimazione del progetto deve avvenire non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda; non sono ammesse alle agevolazioni le spese effettuate successivamente a detta data.

6. La data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo a prescindere dalla data dell'effettivo pagamento.

7. L'amministrazione comunale può prevedere la concessione di contributi, nel limite di cui all'art. 4, comma 1, per acquisto di beni con locazione finanziaria.

Art. 6.

Modalità di presentazione della domanda di agevolazione delle piccole imprese

1. Le amministrazioni comunali stabiliscono le informazioni che devono essere contenute nella domanda di concessione e liquidazione dei contributi, nonché le documentazioni, le dichiarazioni e le certificazioni da inviare a corredo della domanda.

2. Il comune provvede direttamente all'istruttoria delle domande di cui al comma 1 ovvero assegna l'incarico dell'istruttoria ad un soggetto esterno prestatore di servizi scelto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3.

3. I criteri e le modalità per la selezione delle domande di contributo sono determinati e adeguatamente pubblicizzati da parte dell'amministrazione comunale.

4. Tra le priorità per la concessione delle agevolazioni l'amministrazione comunale deve tenere conto delle domande presentate dalle imprese che esercitano l'attività economica principale nell'area di degrado ovvero dei progetti che prevedono almeno l'assunzione del 30 per cento dei lavoratori tra le persone domiciliate o comunque residenti nell'area di degrado.

5. L'istruttoria per la concessione del contributo è conclusa entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione.

6. Le agevolazioni sono concesse tenuto conto della compatibilità dei progetti con le caratteristiche socio-economiche dell'area di intervento, dell'affidabilità del piano finanziario delle iniziative, della validità sotto il profilo tecnico del progetto e della potenzialità del mercato di riferimento.

7. Tra le modalità di erogazione del contributo può essere prevista la liquidazione di anticipazioni nella misura massima del 40 per cento.

8. Il comune approva le variazioni verificatesi in sede di realizzazione del progetto con le stesse modalità previste in fase di concessione e, in caso di sostanziali variazioni che alterino le caratteristiche del progetto e modifichino il dato sull'incremento occupazionale per oltre il 50 per cento di quello previsto, può revocare il contributo concesso e chiedere la restituzione delle somme già erogate.

9. Il saldo del contributo a seguito della realizzazione del progetto di investimento è erogato dopo le verifiche sulle spese, entro centoventi giorni dalla data di ricezione della documentazione necessaria prodotta dal beneficiario.

Art. 7.

Revoche e controlli

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a fornire le informazioni richieste dall'amministrazione comunale incaricata delle verifiche e dei controlli.

2. L'amministrazione comunale può disporre la revoca del contributo, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 8, per inosservanza degli obblighi previsti nel presente decreto e nel provvedimento di concessione.

3. Le agevolazioni sono revocate nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione sono ceduti o alienati nei tre anni successivi alla data in cui ha avuto termine il progetto.

4. Le somme da restituire, da parte dell'impresa, sono rivalutate sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati e maggiorate del tasso legale.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, può revocare il trasferimento dei fondi assegnati ai comuni, di cui al comma 1 dell'art. 1, dopo l'approvazione dei programmi nei casi in cui:

a) i programmi non risultano posti in esecuzione dopo sei mesi dall'approvazione del programma da parte dei comuni medesimi;

b) risultano attuate, in tutto o in parte, iniziative difformi dai programmi stessi. Nel caso di difformità parziali quando queste non alterino i programmi e le finalità ad essi collegate, la revoca può essere disposta soltanto con riferimento alle parti difformi.

Art. 8.

Disponibilità finanziarie

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono ripartite tra i comuni di cui all'art. 1, in misura proporzionale alla popolazione residente, le disponibilità stanziate per gli interventi di cui al presente decreto.

2. Le somme di cui al comma 1, sulla base delle risorse di cassa disponibili, affluiscono al bilancio comunale e l'amministrazione competente provvede all'istituzione di un apposito capitolo di spesa con contabilità separata.

3. I comuni devono destinare una quota non inferiore al 50 per cento delle disponibilità finanziarie assegnate alla concessione di agevolazioni alle imprese di cui all'articolo 4.

4. Gli interessi e i rimborsi per revoche, recuperi, restituzione dei contributi concessi concorrono alla formazione delle risorse disponibili per gli interventi di ciascuna amministrazione comunale.

5. Le disponibilità di cui al comma 1, nonché le somme per interessi e rimborsi di cui al comma 4 non impegnate entro il secondo anno dalla chiusura dell'esercizio nel quale si è prodotta la disponibilità, sono restituite al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato.

6. Il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato provvede ad informare i comuni delle somme di cui al comma 5 e su loro domanda provvede ad assegnare le disponibilità in misura proporzionale ai costi dei progetti non ammessi alle agevolazioni per mancanza di fondi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° giugno 1998

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro per la solidarietà sociale
TURCO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1998
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 170

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante «Interventi urgenti per l'economia», recita:

«Art. 14 *(Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano).* — 1. Al fine di superare la crisi di natura socio-ambientale in limitati ambiti dei comuni capoluogo di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che presentano caratteristiche di particolare degrado urbano e sociale, il Ministro dll'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al finanziamento di interventi predisposti dalle amministrazioni comunali con l'obiettivo di sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche ed imprenditoriali.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, sono determinati i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, anche per quanto concerne la predisposizione degli appositi programmi da parte dei comuni. Con il medesimo decreto possono essere previste agevolazioni di carattere finanziario connesse ai medesimi interventi, entro i limiti concordati con l'Unione europea.

3. Per il finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 46 miliardi per il 1997. Tale somma è trasferita ai comuni di cui al comma 1, in misura proporzionale alla popolazione residente.

4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità previste dall'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

6. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è trasferita la potestà di disciplinare l'ordinamento dell'Ente zona industriale di Trieste.

— La disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese adottata dalla Commissione il 20 maggio 1992 (92/C 213/02) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 213/2 del 19 agosto 1992.

— La disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese adottata dalla Commissione il 20 marzo 1996 (96/C 213/04) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 213/4 del 23 luglio 1996.

— La raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 (96/280/CE) relativa alla definizione delle piccole e medie imprese è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 107/4 del 30 aprile 1996.

— La comunicazione della Commissione (96/C 68/06) relativa agli aiuti *de minimis* è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 68/10 del 6 marzo 1996.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Note all'art. 1:

— L'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 1990), recante «Ordinamento delle autonomie locali», recita:

«Art. 17 *(Aree metropolitane).* — 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

2. La regione può procedere alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province, ai sensi dell'art. 16 considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova provincia.

4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorità metropolitana con specifica potestà statutaria ed assume la denominazione di "città metropolitana".

5. In attuazione dell'art. 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna può con legge dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari».

— Per l'art. 14, legge n. 266/1997, si rinvia al testo trascritto nelle note alle premesse:

Note all'art. 4:

— Il regolamento (CEE) n. 2052/88, relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 185 del 15 luglio 1988.

— L'art. 92, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato di Roma è il seguente:

«3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a)-b) (Omissis);

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1° gennaio 1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi».

— L'art. 1, comma 2, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, (testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1992), recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno», recita:

«2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) le agevolazioni sono calcolate in «equivalente sovvenzione netto» secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza ed aiuti regionali;

b) la graduatoria dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative, che concentri l'intervento straordinario nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;

c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;

d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo».

98G0272

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 17 giugno 1998.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Matelica.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879, n. 4949, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Matelica;

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, col quale venne determinata la circoscrizione territoriale del mandamento di Matelica;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato, sezione III, il 15 gennaio 1991, n. 1675/90;

Considerato che il materiale documentario conservato nell'archivio notarile mandamentale di Matelica è stato versato all'archivio di Stato, sezione di Camerino e che il predetto archivio mandamentale non ha più documenti in deposito, né potrà più riceverne non esistendo nel territorio del soppresso mandamento di Matelica uffici del registro tenuti, ai sensi dell'art. 118 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, a trasmettere allo stesso archivio mandamentale le copie certificate conformi degli atti notarili spedite per la registrazione;

Considerato altresì che il comune di Matelica, rappresentante la maggioranza delle popolazioni interessate, ha deliberato la soppressione del predetto archivio notarile mandamentale;

Ritenuta la necessità di accogliere la predetta richiesta;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Matelica è soppresso.

Roma, 17 giugno 1998

p. *Il Ministro:* MIRONE

98A6142

DECRETO 17 giugno 1998.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Naro.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 20 ottobre 1905, n. 570, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Naro;

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta lo stato di assoluto abbandono del materiale conservato nell'archivio notarile mandamentale di Naro e il degrado dei locali in cui ha sede;

Considerato che da oltre dieci anni lo stesso archivio non ha effettuato operazione alcuna;

Che, nonostante i ripetuti inviti ad adottare i necessari provvedimenti per il regolare funzionamento del predetto ufficio e la salvaguardia dei documenti ivi depositati rivolti alla competente amministrazione comunale, detti provvedimenti non sono stati tuttavia adottati;

Che le predette condizioni non consentono il minimo di funzionalità dell'archivio;

Ritenuto quindi che permane grave e persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e delle carte dell'archivio;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Naro è soppresso.

I relativi atti debbono depositarsi nell'archivio notarile distrettuale di Agrigento.

Roma, 17 giugno 1998

p. *Il Ministro:* MIRONE

98A6143

DECRETO 6 luglio 1998.

Individuazione delle attività lavorative, autonome e subordinate, interferenti con i compiti istituzionali del personale del Ministero di grazia e giustizia e come tali non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 15 del contratto collettivo nazionale del personale dei Ministeri approvato con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 1995 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1995;

Visto l'art. 1, commi da 56 a 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140;

Visto l'art. 39, commi 25 e 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Considerato che l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, prescrive l'obbligo delle amministrazioni di disciplinare, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, le attività che, in ragione delle interferenze con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno;

Ritenuta l'esigenza di individuare e specificare le attività lavorative, autonome e subordinate, interferenti con i compiti istituzionali del Ministero di grazia e giustizia, come tali non consentite ai dipendenti di detto Ministero con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) tempo parziale, la prestazione lavorativa compresa tra il trenta e il cinquanta per cento di quella a tempo pieno prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) professioni legali ed assimilate, le professioni di avvocato, commercialista, ragioniere e perito commerciale;

c) attività, ogni prestazione lavorativa subordinata, parasubordinata, autonoma o di consulenza;

d) sede di servizio, la sede della cui pianta organica il dipendente faccia parte e quella dell'ufficio presso il quale venga destinato in assegnazione temporanea.

Art. 2.

1. Salve le ipotesi di conflitto di interesse da valutare in concreto da parte dell'amministrazione, a tutto il personale amministrativo dipendente del Ministero di grazia e giustizia ammesso al tempo parziale si applicano, oltre ai divieti contenuti nei commi 56-*bis*, 57, 58 e 60 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, anche quelli previsti nei commi successivi.

2. Al personale amministrativo del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uffici notificazione e protesti ammesso al tempo parziale è fatto divieto di esercitare, dinanzi agli uffici giudiziari del circondario nel quale il dipendente presta servizio, le professioni legali ed assimilate, nonché ogni altra attività svolta per conto di studi legali con sede nel circondario nel quale il dipendente presta servizio, oppure incarichi a favore di ditte individuali o di società che intrattengono rapporti commerciali con l'amministrazione giudiziaria in genere, ed in particolare con gli uffici giudiziari anche diversi da quello di appartenenza. Lo stesso dipendente non può rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi agli uffici del circondario di appartenenza. Le attività svolte a favore di studi commerciali, tributari e di agenzie di affari sono vietate limitatamente al circondario nel quale il dipendente presta servizio.

3. Al personale indicato nel comma 2, in servizio presso le corti di appello e le procure generali, è fatto altresì divieto di esercitare le professioni legali ed assimilate dinanzi agli uffici giudiziari del circondario del capoluogo di distretto.

4. Al personale indicato nel comma 2, in servizio presso la Corte di cassazione, la procura generale presso la Corte di cassazione, il Tribunale superiore delle acque pubbliche e la Direzione nazionale antimafia, è fatto altresì divieto di esercitare le professioni legali ed assimilate presso la corte di appello, la procura generale e gli uffici giudiziari del circondario di Roma.

5. Al personale indicato nel comma 2, in servizio presso il tribunale per i minorenni e la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, è fatto divieto di esercitare, negli uffici giudiziari del circondario del capoluogo del distretto, le professioni legali ed assimilate, in ogni stato e grado, nella materia indicata dall'art. 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

6. Al personale amministrativo del ruolo della giustizia minorile con rapporto di lavoro a tempo parziale è fatto divieto di esercitare professioni legali ed assimilate, o attività che comportino esame, cura, tutela dei diritti, espressioni di pareri, anche in seno ad organi giurisdizionali o tecnico-sanitari, in favore di minori, in ogni stato e grado, nella materia indicata dall'art. 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, negli uffici giudiziari del circondario del capoluogo del distretto. È fatto altresì divieto di partecipare ad organi collegiali aventi ad oggetto problematiche riconducibili ai compiti istituzionali della giustizia minorile, ed in particolare gli incarichi di componente privato presso il tribunale per i minorenni e la sezione minorile delle corti di appello, nonché quelli di consulente presso il tribunale per i minorenni. Il divieto comprende anche attività in ditte, aziende o imprese aventi relazioni di fornitura di beni e servizi con l'amministrazione della giustizia minorile, ivi comprese le consulenze commerciali, finanziarie e fiscali.

7. Al personale indicato nel comma 2, in servizio presso il tribunale di sorveglianza, è fatto divieto di esercitare le professioni legali ed assimilate dinanzi agli uffici giudiziari del circondario del capoluogo di distretto e dinanzi agli uffici di sorveglianza compresi nel distretto. Al medesimo personale, in servizio presso gli uffici di sorveglianza, è fatto altresì divieto di esercitare le professioni legali ed assimilate dinanzi al tribunale di sorveglianza e agli altri uffici di sorveglianza compresi nel distretto.

8. Al personale del ruolo degli archivi notarili con rapporto di lavoro a tempo parziale è fatto divieto di esercitare, anche al di fuori del distretto notarile in cui è situato l'ufficio presso il quale presta servizio il dipendente, attività notarile, ed ogni attività di collaborazione nell'esercizio del notariato, ivi compresa la pratica di cui all'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nonché ogni attività di consulenza e di verifica, anche in vista di successivi controlli su atti, repertori e registri.

9. Al personale amministrativo e tecnico del ruolo della amministrazione penitenziaria con rapporto di lavoro a tempo parziale è fatto divieto, nell'ambito della circoscrizione regionale in cui ha sede l'ufficio ove il dipendente presta servizio, di esercitare attività legali o assimilate, o che comportino esame, cura, tutela dei diritti, espressioni di pareri, anche in seno ad organi giurisdizionali o tecnico-sanitario, in favore di detenuti maggiorenni. A detto personale è fatto altresì divieto di svolgere su tutto il territorio nazionale qualsivoglia attività o incarico in ditte, aziende o imprese aventi relazioni di fornitura di beni o servizi con l'amministrazione penitenziaria.

10. Relativamente ai profili di collaboratore amministrativo contabili e ragioniere del personale di cui al comma 9 sono incompatibili, limitatamente alla circoscrizione regionale in cui ha sede l'ufficio ove presta servizio il dipendente interessato, tutte le attività comunque attinenti all'esercizio di un'impresa, ed in particolare le consulenze commerciali, finanziarie, fiscali e contabili.

11. Relativamente ai profili di direttore coordinatore dell'area pedagogica, direttore dell'area pedagogica, educatore coordinatore, educatore e assistente sociale coordinatore del personale di cui al comma 9, sono incompatibili la partecipazione ad organi collegiali ubicati nella circoscrizione regionale in cui ha sede l'ufficio ove presta servizio il dipendente, lo svolgimento di incarichi aventi ad oggetto problematiche riconducibili alle attività istituzionali dell'amministrazione penitenziaria, ed in particolare gli incarichi di esperto presso il tribunale di sorveglianza o presso aziende sanitarie locali.

12. Per tutti i dipendenti di cui ai commi precedenti è fatto divieto di iscrizione all'albo dei consulenti e dei periti istituiti presso gli uffici giudiziari e lo svolgimento della relativa attività limitatamente al circondario in cui il dipendente presta servizio.

Art. 3.

1. Quando, contestualmente alla richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, viene proposta istanza di autorizzazione allo

svolgimento di attività lavorativa, autonoma o subordinata, il provvedimento con il quale si nega l'autorizzazione è adottato entro i trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini per la trasformazione del rapporto di lavoro. In tal caso il dipendente ha facoltà di revocare la domanda.

2. La domanda con la quale viene chiesta l'autorizzazione allo svolgimento di una attività lavorativa da parte di un dipendente che sia in servizio con un rapporto di lavoro a tempo parziale è istruita dall'ufficio presso il quale il dipendente presta servizio ed è trasmessa al competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia entro trenta giorni dalla presentazione. Se, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione da parte del competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, di cui è data immediata notizia all'interessato, non è adottato un provvedimento di diniego allo svolgimento dell'ulteriore attività lavorativa, la domanda si intende accolta. Detto termine può essere sospeso, una sola volta, in caso di richiesta di precisazione o documentazione all'interessato, e decorre nuovamente dal giorno di presentazione di quanto richiesto, anche in questo caso è data comunicazione all'interessato della ricezione.

Roma, 6 luglio 1998

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

98A6144

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 novembre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Sanremo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Sanremo, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 3 novembre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

98A6194

DECRETO 25 giugno 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,

recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali i sottoelencati uffici finanziari hanno comunicato il mancato funzionamento degli uffici stessi nei giorni a fianco indicati per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

sezione staccata di Trapani della direzione regionale delle entrate per la Sicilia, ufficio distrettuale delle imposte dirette di Licata e ufficio distrettuale delle imposte diritte di Vittoria nel giorno 20 giugno 1998;

ufficio del registro di Taormina nel giorno 22 giugno 1998;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - prot. n. 1/7998/UDG - del direttore generale del dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

sezione staccata di Trapani della direzione regionale delle entrate per la Sicilia, ufficio distrettuale delle imposte dirette di Licata e ufficio distrettuale delle imposte dirette di Vittoria nel giorno 20 giugno 1998;

ufficio del registro di Taormina nel giorno 22 giugno 1998;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 25 giugno 1998

Il direttore: IGNIZIO

98A6164

DECRETO 6 luglio 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LIGURIA

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione, da corrispondersi al momento stesso della richiesta, le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in 60 giorni per gli atti stipulati in Italia e 120 giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto ministeriale 1998/11772 del 29 gennaio 1998 con cui vengono delegati i direttori regionali

delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota n. 3891-103/98 del 3 luglio 1998 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Genova ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Genova in data 14 maggio 1998 per sciopero generale locale indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali e, conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Genova in data 14 maggio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 6 luglio 1998

Il direttore regionale: MARCHETTI

98A6191

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 maggio 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «puericultrice».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva numero 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Certificat d'Auxiliaire de Püericulture» conseguito in Francia dalla sig.ra Cuartero Geneviève, cittadina italiana;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «puericultrice» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 2 aprile 1998;

Vista la sentenza n. 89 del 6 ottobre 1989 del tribunale di grande istanza di Villefranche Sur Saone (Francia), la quale dichiara che Geneviève Cuartero, nata il 23 agosto 1965 a Lyon 2°, porterà il nome di Geneviève Derouen;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Certificat d'Auxiliaire de Püericulture» conseguito in Francia, in data 19 aprile 1984, dalla sig.ra Derouen Geneviève, a seguito della sentenza in premessa indicata, nata a Lyon 2° (Francia) il 23 agosto 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «puericultrice», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A6151

DECRETO 5 giugno 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Siero anticarbonchioso Sclavo».

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Sclavo S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Sclavo S.p.a. è sospesa, a decorrere dalla data del

presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

SIERO ANTICARBONCHIOSO SCLAVO: 1 fiala 10 ml - A.I.C. n. 013362013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 5 giugno 1998

Il direttore: MARTINI

98A6055

DECRETO 5 giugno 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «IG Vaiolo».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Sclavo S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Sclavo S.p.a. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

IG VAIOLO: 1000 U.I. 1 flacone 2 ml - A.I.C. n. 023292028.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 5 giugno 1998

Il direttore: MARTINI

98A6056

DECRETO 5 giugno 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Siero contro gangrena Sclavo».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Sclavo S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Sclavo S.p.a. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

SIERO CONTRO GANGRENA SCLAVO: 25000 U.I. 1 fl 10 ml - A.I.C. n. 010510016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 5 giugno 1998

Il direttore: MARTINI

98A6057

DECRETO 5 giugno 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Siero antidifterico Sclavo».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Sclavo S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Sclavo S.p.a. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

SIERO ANTIDIFTERICO SCLAVO:

10000 U.I. 1 fl 10 ml - A.I.C. n. 011198013;

20000 U.I. 1 fl 10 ml - A.I.C. n. 011198025;

40000 U.I. 1 fl 10 ml - A.I.C. n. 011198037.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 5 giugno 1998

Il direttore: MARTINI

98A6058

DECRETO 5 giugno 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Siero antitetanico Sclavo».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Sclavo S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Sclavo S.p.a. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

SIERO ANTITETANICO SCLAVO:

cav. 5000 U.I. 1 fl 2 ml - A.I.C. n. 010009013;

cav. 25000 U.I. 1 fl 10 ml - A.I.C. n. 010009025;

cav. 1500 U.I. 1 fl 1 ml - A.I.C. n. 010009037;

cav. 3000 U.I. 1 fl 1,5 ml - A.I.C. n. 010009049;

cav. 10000 U.I. 1 fl 5 ml - A.I.C. n. 010009052;

cav. 20000 U.I. 1 fl 10 ml - A.I.C. n. 010009064;

cav. 50000 U.I. 1 fl liof. + 1 fl - A.I.C. n. 010009076.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 5 giugno 1998

Il direttore: MARTINI

98A6059

DECRETO 5 giugno 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Alfater».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Sclavo S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Sclavo S.p.a. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

ALFATER:

flac. dispens. 3000000 U.I. 1 ml collirio - A.I.C. n. 028820037;

Pomata 2000000 U.I. g 2 - A.I.C. n. 028820049.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 5 giugno 1998

Il direttore: MARTINI

98A6060

DECRETO 5 giugno 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Siero antirabbico Sclavo».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Sclavo S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Sclavo S.p.a. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

SIERO ANTIRABBICO SCLAVO:

5000 U.I. 1 flacone 10 ml - A.I.C. n. 006460012;

1000 U.I. 1 flacone 8 ml - A.I.C. n. 006460036.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 5 giugno 1998

Il direttore: MARTINI

98A6061

DECRETO 5 giugno 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Oral K».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Sclavo S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Sclavo S.p.a. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

ORAL K: 50 confetti - A.I.C. n. 019293024.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 5 giugno 1998

Il direttore: MARTINI

98A6062

DECRETO 15 giugno 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Duogastral».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

DUOGASTRAL: 50 compresse 50 mg - A.I.C. n. 024623062.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 15 giugno 1998

Il direttore: MARTINI

98A6063

DECRETO 15 giugno 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Liosiero antibotulinico».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

LIOSIERO ANTIBOTULINICO: 1 fiala + fiala 10 ml - A.I.C. n. 014801017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 15 giugno 1998

Il direttore: MARTINI

98A6064

DECRETO 15 giugno 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaccino antileptospira ISM».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

VACCINO ANTILEPTOSPIRA ISM: 4 f. 1 ml - A.I.C. n. 013305014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 15 giugno 1998

Il direttore: MARTINI

98A6065

DECRETO 15 giugno 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rosovax».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29

maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

ROSOVAX: 1 flac. liof. + 1 flac. solv. - A.I.C. n. 022751034.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 15 giugno 1998

Il direttore: MARTINI

98A6066

DECRETO 15 giugno 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adifteper».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

ADIFTEPER: «Rinforzo» 1 fiala 0,5 ml - A.I.C. n. 020462040.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 15 giugno 1998

Il direttore: MARTINI

98A6067

DECRETO 15 giugno 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piproxen».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

PIPROXEN:

30 capsule 300 mg - A.I.C. n. 025518010;

10 supposte 600 mg - A.I.C. n. 025518022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 15 giugno 1998

Il direttore: MARTINI

98A6068

DECRETO 15 giugno 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lio-Morbillo».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

LIO-MORBILLO: 1 flac. liof. + 1 fiala solv. - A.I.C. n. 024786028.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 15 giugno 1998

Il direttore: MARTINI

98A6069

DECRETO 17 giugno 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atarax».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta UCB Pharma S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta UCB Pharma S.p.a. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

ATARAX: 25 compresse rivestite 10 mg - A.I.C. n. 010834036.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 17 giugno 1998

Il dirigente: PICCININ

98A6070

DECRETO 17 giugno 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Apatef».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Zenega S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Zeneca S.p.a. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

APATEF: im 1 fl 500 mg + 1 f. solv. 2 ml - A.I.C. n. 026312013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 17 giugno 1998

Il dirigente: PICCININ

98A6071

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 1° luglio 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Taranto.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente ii trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali e avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dall'8 marzo 1998 al 24 marzo 1998 nella provincia di Taranto;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Taranto:

gelate dall'8 marzo 1998 al 24 marzo 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Avetrana, Manduria, Massafra, Palagianello, Palagiano, Statte, Taranto;

gelate dall'8 marzo 1998 al 24 marzo 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Massafra, Palagianello, Palagiano, Statte, Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1998

Il Ministro: PINTO

98A6145

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 giugno 1998.

Scioglimento di nove società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Viste le istruttorie di scioglimento delle società cooperative eseguite ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Sentito il parere del Ministero per le politiche agricole ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947;

Decreta:

Le società cooperative agricole sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Argiva 77 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Giuseppe Cunzolo in data 13 aprile 1997, repertorio n. 2734, registro società n. 247/77, tribunale di Salerno, BUSC n. 2087/151877;

2) società cooperativa «Marcellino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montesano sulla Marcellana, costituita per rogito notar Ermanno Buonocore in data 2 dicembre 1984, repertorio n. 4743, registro società n. 909, tribunale di Sala Consilina, BUSC n. 3841/209054;

3) società cooperativa «Poliver - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padula, costituita per rogito notar Rosalia Rotondano in data 12 novembre 1977, repertorio n. 1914, registro società n. 234, tribunale di Sala Consilina, BUSC n. 2174/155367;

4) società cooperativa «Rinascita del Mingardo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Camerota, costituita per rogito notar Umberto Giuliani in data 6 dicembre 1978, repertorio n. 49940, registro società n. 417, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 2441/164575;

5) società cooperativa «Sama Agricola - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ascea, costituita per rogito notar Carlo Alberto Festa in data 26 febbraio 1981, repertorio n. 21674, registro società n. 573, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 3129/187044;

6) società cooperativa «Sianese 77 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Siano, costituita per rogito notar Giuseppe Cunzolo in data 27 luglio 1977, repertorio n. 2886, registro società n. 352/77, tribunale di Salerno, BUSC n. 2123/153749;

7) società cooperativa «Cenacopa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Rosa Troiano in data 31 ottobre 1983, repertorio n. 4986, registro società n. 973/83, tribunale di Salerno, BUSC n. 3588/201702;

8) società cooperativa «Coima - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sarno, costituita per rogito notar Pietro Rosa Troiano in data 15 marzo 1988, repertorio n. 16757, registro società n. 572/88, tribunale di Salerno, BUSC n. 4656/233502;

9) società cooperativa «Triticum - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Rosa Barra in data 2 marzo 1989, repertorio n. 712, registro società n. 653/89, tribunale di Salerno, BUSC n. 4886/241210.

Salerno, 26 giugno 1998

Il direttore: GAROFALO

98A6146

DECRETO 26 giugno 1998.

Scioglimento di quarantacinque società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di Società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative agricole appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Sentito il parere del Ministero per le politiche agricole ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947;

Decreta:

Le società cooperative agricole sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Agro silvo pastorale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Magliano Vetere, costituita per rogito notar Carlo Alberto Festa in data 9 novembre 1985, repertorio n. 39938, registro società n. 1161, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 4166/218658;

2) società cooperativa «Agro silvo pastorale agro turistico - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Perito, costituita per rogito notar Francesco Gibboni in data 11 giugno 1985, repertorio n. 341, registro società n. 1026, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 3965/212437;

3) Società cooperativa «Consorzio coop. Alto Sele - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Oliveto Citra, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 20 luglio 1977, repertorio n. 13945, registro società n. 377/77, tribunale di Salerno, BUSC n. 2130/154038;

4) società cooperativa «La Prignanese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Prignano Cilento, costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 17 novembre 1997, repertorio n. 13240, registro società n. 348, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n2190/155898;

5) società cooperativa «La Regina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Marzano S.S., costituita per rogito notar Olga Frigenti in data 25 febbraio 1983, repertorio n. 4717, registro società n. 465, tribunale di Salerno, BUSC n. 3487/198323;

6) società cooperativa «La Rinascita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Monteforte Cilento, costituita per rogito notar Ippolito Giuliani in data 20 giugno 1982, repertorio n. 10624, registro società n. 671, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 3324/192860;

7) società cooperativa «Latte Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campagna, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 25 novembre 1983, repertorio n. 20008, registro società n. 978/83, tribunale di Salerno, BUSC n. 3586/201700;

8) società cooperativa «Madonna di Loreto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sassano, costituita per rogito notar Pietro Romanelli in data 25 gennaio 1984, repertorio n. 8067, registro società n. 773, tribunale di Sala Consilina, BUSC n. 3677/204032;

9) società cooperativa «Mandrano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padula, costituita per rogito notar Ermanno Buonocore in data 14 marzo 1984, repertorio n. 1904, registro società n. 774, tribunale di Sala Consilina, BUSC n. 3666/267550;

10) società cooperativa «Montestella di Ogliara - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Gaspare Monaco in data 12 settembre 1978, repertorio n. 59514, registro società n. 451/78, tribunale di Salerno, BUSC n. 2399/162596;

11) società cooperativa «Nova agricola - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piaggine, costituita per rogito notar Pietro Curzio in data 4 maggio 1983, repertorio n. 18229, registro società n. 764, tibunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 3505/198954;

12) società cooperativa «Nuova comunità - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pollica, costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 25 febbraio 1976, repertorio n. 10858, registro società n. 283, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 1915/146081;

13) società cooperativa «Romi cilentana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Stio, costituita per rogito notar Carlo Alberto Festa in data 24 dicembre 1982, repertorio n. 28046, registro società n. 718, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 3417/196575;

14) società cooperativa «S. Bernardino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sant'Arsenio, costituita per rogito notar Luigi Coiro in data 12 novembre 1968, repertorio n. 9163, registro società n. 90, tribunale di Sala Consilina, BUSC n. 891/108311;

15) società cooperativa «San Germano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Altavilla Silentina, costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 18 marzo 1978, repertorio n. 13830, registro società n. 194/78, tribunale di Salerno, BUSC n. 2285/158741;

16) società cooperativa «T.I.PA. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scafati, costituita per rogito notar Plinio Varcaccio Garofalo in data 8 maggio 1987, repertorio n. 2727, registro società n. 1051/87, tribunale di Salerno, BUSC n. 4594/231024;

17) società cooperativa «Il Castagno salernitano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Elio Rosapepe in data 29 ottobre 1981, repertorio n. 138418, registro società n. 858/81, tribunale di Salerno, BUSC n. 3141/187500

18) società cooperativa «La Agrumaria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Maiori, costituita per rogito notar Antonio Pisani in data 22 maggio 1966, repertorio n. 119041, registro società n. 3774/4789, tribunale di Salerno, BUSC n. 846/102621;

19) società cooperativa «La Meridionale latte - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campagna, costituita per rogito notar Fortunata Maria Barbarisi in data 26 settembre 1980, repertorio n. 3404, registro società n. 761/81, tribunale di Salerno, BUSC n. 3245/190384;

20) società cooperativa «Orticola dei coltivatori diretti di Mercato S. Severino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mercato San Severino, costituita per rogito notar Olga Frigenti in data 1° febbraio 1979, repertorio n. 49803, registro società n. 469/79, tribunale di Salerno, BUSC n. 2614/169439;

21) società cooperativa «Orticola Licinella - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mercato San Severino, costituita per rogito notar Olga Frigenti in data 17 gennaio 1980, repertorio n. 702, registro società n. 210/80, tribunale di Salerno, BUSC n. 2755/171195;

22) società cooperativa «San Biagio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Marzano S.S., costituita per rogito notar Giovanni Mottola in data 19 febbraio 1980, repertorio n. 101617, registro società n. 542/80, tribunale di Salerno, BUSC n. 2887/178779;

23) società cooperativa «San Giorgio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Achille Monica in data 18 giugno 1975, repertorio n. 401925, registro Società n. 6122/7197, tribunale di Salerno, BUSC n. 1765/140650;

24) società cooperativa «Agricola Bosco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Albanella, costituita per rogito notar Raimondo Malin-

conico in data 14 aprile 1987, repertorio n. 10842, registro società n. 907, tribunale di Salerno, BUSC n. 4509/228242;

25) società cooperativa «Agricoltura giovane - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Umberto Giuliani in data 13 marzo 1980, repertorio n. 50779, registro società n. 289, tribunale di Salerno, BUSC n. 2795/175141;

26) società cooperativa «La Campagna - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campagna, costituita per rogito notar Carmelo De Chiara in data 6 aprile 1966, repertorio n. 50739, registro società n. 3755/4770, tribunale di Salerno, BUSC n. 623/97236;

27) società cooperativa «Lombricoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano, costituita per rogito notar Giuseppe Monica in data 1° aprile 1983, repertorio n. 2447, registro società n. 421, tribunale di Salerno, BUSC n. 3482/198175;

28) società cooperativa «Magna Grecia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Rosa Troiano in data 30 gennaio 1988, repertorio n. 10320, registro società n. 479, tribunale di Salerno, BUSC n. 4167/218837;

29) società cooperativa «Progresso acernese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Acerno, costituita per rogito notar Ermanno Buonocore in data 20 ottobre 1989, repertorio n. 23917, registro società n. 1266/89, tribunale di Salerno, BUSC n. 4956/244111;

30) società cooperativa «San Rocco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Perdifumo, costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 21 settembre 1988, repertorio n. 32991, registro società n. 1697, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 4761/236929;

31) società cooperativa «Solidarnosc - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Serre, costituita per rogito notar Rosalia Rotondano in data 17 febbraio 1983, repertorio n. 6335, registro società n. 333/83, tribunale di Salerno, BUSC n. 3449/197434;

32) società cooperativa «Agr. Verticelli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campagna, costituita per rogito notar Alberto Moroni in data 16 maggio 1986, repertorio n. 28636, registro società n. 1438/86, tribunale di Salerno, BUSC n. 4368/223790;

33) società cooperativa «Agricola Mattinelle - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campagna, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 18 dicembre 1979, repertorio n. 22168, registro società n. 144/80, tribunale di Salerno, BUSC n. 2735/173580;

34) società cooperativa «Buon latte - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campagna, costituita per rogito notar Pietro Curzio in data 29 settembre 1988, repertorio n. 29526, registro società n. 1312/88, tribunale di Salerno, BUSC n. 5120/249201;

35) società cooperativa «La Sacchese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sacco, costituita per rogito notar Pasquale Torella in data 19 giugno 1986, repertorio n. 56594, registro società n. 1273, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 4299/221894;

36) società cooperativa «Orticola Sant'Antonio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sarno, costituita per rogito notar Giovanni Battista Laudisio in data 10 maggio 1976, repertorio n. 54347, registro società n. 347/76, tribunale di Salerno, BUSC n. 2475/165658;

37) società cooperativa «San Luciano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sarno, costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 20 gennaio 1983, repertorio n. 2944, registro società n. 231, tribunale di Salerno, BUSC n. 3425/196984;

38) società cooperativa «San Rocco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pollica, costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 6 giugno 1973, repertorio n. 4800, registro società n. 212, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 1508/133916;

39) società cooperativa «Sant'Antonio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Caggiano, costituita per rogito notar Agnese Bruno in data 18 maggio 1977, repertorio n. 3326, registro società n. 216/77, tribunale di Sala Consilina, BUSC n. 2121/153747;

40) società cooperativa «Sant'Antonio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montesano sulla Marcellana, costituita per rogito notar Ermanno Buonocore in data 14 febbraio 1986, repertorio n. 9056, registro società n. 1095, tribunale di Sala Consilina, BUSC n. 4160/218471;

41) società cooperativa «Agricola Orriese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Orria, costituita per rogito notar Giovanni Morra in data 29 novembre 1969, repertorio n. 27322, registro società n. 124, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 1067/117125;

42) società cooperativa «Conagro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padula, costituita per rogito notar Agnese Bruno in data 21 dicembre 1979, repertorio n. 11774, registro società n. 314, tribunale di Sala Consilina, BUSC n. 2779/174770;

43) società cooperativa «La Annunziata - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scafati, costituita per rogito notar Giuseppe Panico in data 22 novembre 1985, repertorio n. 6661, registro società n. 950/89, tribunale di Salerno, BUSC n. 4915/215868;

44) società cooperativa «Papa Leone - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 31 marzo 1980, repertorio n. 1859, registro società n. 332, tribunale di Salerno, BUSC n. 2812/175512;

45) società cooperativa «Scala - Ravello - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scala, costituita per rogito notar Gaspare Monaco in data 4 dicembre 1974, repertorio n. 57211, registro società n. 5885/6968, tribunale di Salerno, BUSC n. 1641/137656.

Salerno, 26 giugno 1998

Il direttore: GAROFALO

98A6147

DECRETO 30 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Ente Casalese incremento sport e turismo - Società cooperativa a r.l.», in Acquafondata.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimenti d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 5 dicembre 1995 eseguito nei confronti della società cooperativa «Ente Casalese incremento sport e turismo - Società cooperativa a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 7 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Ente Casalese incremento sport e turismo - Società cooperativa a r.l.», con sede in Acquafondata, costituita a rogito notaio dott. Maronola Carlo in data 10 ottobre 1970, repertorio n. 39727, registro imprese n. 189 del tribunale di Cassino, B.U.S.C. n. 442/112689, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 30 giugno 1998

Il direttore: NECCI

98A6165

DECRETO 30 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Labor - Società cooperativa a r.l.», in Cervaro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimenti d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 25 novembre 1996 eseguito nei confronti della società cooperativa «Labor - Società cooperativa a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 7 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Labor - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cervaro, costituita a rogito notaio dott. Scardamaglia Fernando in data 10 novembre 1984, repertorio n. 13507, registro imprese n. 1876 del tribunale di Cassino, B.U.S.C. n. 1034/207671, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 30 giugno 1998

Il direttore: NECCI

98A6166

DECRETO 30 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Produttori zootecnici Ceccano - Soc. coop. a r.l.», in Ceccano.

IL DIRETTORE
DELLE DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici, provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimenti d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 19 dicembre 1997 eseguito nei confronti della società cooperativa «Produttori zootecnici Ceccano - Società cooperativa a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 7 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 83132 del 10 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Produttori zootecnici Ceccano - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ceccano, costituita a rogito notaio dott. Fragomeni Carlo in data 27 aprile 1985, repertorio n. 1974, registro imprese n. 4329 del tribunale di Frosinone, B.U.S.C. n. 1077/211802, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 30 giugno 1998

Il direttore: NECCI

98A6167

DECRETO 30 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Centro servizi San Giorgio - Soc. coop. a r.l.», in San Giorgio a Liri.

IL DIRETTORE
DELLE DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici, provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimenti d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 19 novembre 1997 eseguito nei confronti della società cooperativa «Centro servizi San Giorgio - Società cooperativa a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 7 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Centro servizi San Giorgio - Società cooperativa a r.l.», con sede in San Giorgio a Liri, costituita a rogito notaio dott. Labate Roberto in data 17 aprile 1980, repertorio n. 4691, registro imprese n. 1064 del tribunale di Cassino, B.U.S.C. n. 875/176940, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 30 giugno 1998

Il direttore: NECCI

98A6168

DECRETO 30 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Erika - Soc. coop. a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE
DELLE DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici, provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimenti d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 9 giugno 1987 eseguito nei confronti della società cooperativa «Erika - Società cooperativa a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 7 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Erika - Società cooperativa a r.l.», con sede in Frosinone, costituita a rogito notaio dott. Labate Roberto in data 22 maggio 1980, repertorio n. 4991, registro imprese n. 2877 del tribunale di Frosinone, B.U.S.C. n. 877/177118, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 30 giugno 1998

Il direttore: NECCI

98A6169

DECRETO 30 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «La Fattoria - Soc. coop. a r.l.», in Ceprano.

IL DIRETTORE
DELLE DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici, provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimenti d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 3 dicembre 1997 eseguito nei confronti della società cooperativa «La Fattoria - Società cooperativa a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 7 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 83132 del 10 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «La Fattoria - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ceprano, costituita a rogito notaio dott. Stirpe Marina in data 29 dicembre 1992, repertorio n. 18478, registro imprese n. 8435 del tribunale di Frosinone, B.U.S.C. n. 1536/261694, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 30 giugno 1998

Il direttore: NECCI

98A6170

DECRETO 1° luglio 1998.

Scioglimento della società «Cooperativa edile danneggiati di guerra - C.E.D.A.C.» a responsabilità limitata, in Faenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RAVENNA

Visto l'art. 2544, comma 1, seconda parte, del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questo ufficio per la società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società «Cooperativa edile danneggiati di guerra - C.E.D.A.C.» a responsabilità limitata, con sede in Faenza (Ravenna), costituita con rogito notaio Claudio Ceroni in data 28 settembre 1946, repertorio n. 1718, iscritta al registro di impresa al n. 1520, BUSC n. 621/11098, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Ravenna, 1° luglio 1998

Il direttore: CARBONE

98A6148

DECRETO 1° luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Inter Pares» a responsabilità limitata, in Ravenna.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RAVENNA

Visto l'art. 2544, comma 1, seconda parte, del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questo ufficio per la società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Inter Pares» a responsabilità limitata, con sede in Ravenna, costituita con rogito notaio Eraldo Scarano di Ravenna in data 16 giugno 1983, repertorio n. 5980, iscritta al registro di impresa al n. 8602, BUSC n. 1511/199379, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Ravenna, 1° luglio 1998

Il direttore: CARBONE

98A6149

DECRETO 1° luglio 1998.

Scioglimento della società «Cooperativa per lo sviluppo industriale - Cosvil» a responsabilità limitata, in Alfonsine.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RAVENNA

Visto l'art. 2544, comma 1, seconda parte, del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questo ufficio per la società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società «Cooperativa per lo sviluppo industriale - Cosvil» a responsabilità limitata, con sede in Alfonsine (Ravenna), costituita con rogito notaio Rosa Vetromile di Bologna in data 13 febbraio 1984, repertorio n. 28667, iscritta al registro di impresa al n. 1199, BUSC n. 1611/204217, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Ravenna, 1° luglio 1998

Il direttore: CARBONE

98A6150

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 30 giugno 1998.

Integrazioni al regolamento n. 6237 del 3 giugno 1992, di attuazione dell'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149. (Deliberazione n. 11515).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149;

Visto l'art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 415 del 12 luglio 1992;

Visto il regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, approvato con propria delibera n. 6237 del 3 giugno 1992 e successivamente modificato con delibera n. 9570 dell'8 novembre 1995 e con delibera n. 9724 del 17 gennaio 1996;

Visti in particolare l'art. 3, comma 2, l'art. 4, comma 1, lettera *a)*, e gli articoli 5 e 6 del suddetto regolamento n. 6237/1992, e successive modificazioni;

Vista la propria delibera n. 10244 del 30 settembre 1996;

Considerata l'opportunità di consentire l'operatività dei membri del consorzio di collocamento che agiscono nel contempo in qualità di market makers su covered warrant quotati su mercati regolamentati italiani o esteri relativi al titolo oggetto dell'offerta e su covered warrant relativi a panieri di titoli, ove il titolo oggetto dell'offerta rientri nella base di calcolo dell'indice di riferimento, quotati su mercati regolamentati italiani o esteri, ed allo stesso tempo di mantenere dei limiti all'attività dell'emittente e dei membri del consorzio di collocamento sul titolo oggetto dell'offerta e sugli strumenti derivati ad esso collegati;

Delibera:

1. Il regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, approvato con delibera Consob n. 6237 del 3 giugno 1992 e successivamente modificato con delibera n. 9570 dell'8 novembre 1995, con delibera n. 9724 del 17 gennaio 1996 e con delibera n. 10244 del 30 settembre 1996, è integrato nel modo seguente:

all'art. 7, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«6. I membri del consorzio di collocamento che svolgono attività di market makers su covered warrant quotati su mercati italiani o esteri relativi al titolo oggetto dell'offerta possono effettuare per proprio conto operazioni di acquisto e di vendita del titolo oggetto dell'offerta, in deroga alle disposizioni degli articoli 3, comma 2, 5 e 6 del presente regolamento, limitatamente alle esigenze di copertura delle posizioni aperte nello svolgimento dell'attività di market makers sui covered warrant sopra menzionati.

7. I membri del consorzio di collocamento che svolgono attività di market makers su covered warrant relativi a panieri di titoli, qualora il titolo oggetto dell'offerta rientri nella base di calcolo dell'indice di riferimento, possono effettuare, per proprio conto, operazioni di acquisto e di vendita del titolo stesso, in deroga alle disposizioni degli articoli 3, comma 2, 5 e 6 del presente regolamento, limitatamente alle esigenze di copertura delle posizioni aperte nello svolgimento dell'attività di market makers sui covered warrant sopra citati.»;

il comma 3, dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

«3. Durante il periodo dell'offerta ed in quelli che precedono e seguono l'offerta stessa, i soggetti di cui al precedente art. 7, commi 4, 5, 6 e 7 devono inoltre comunicare giornalmente alla Consob:

a) le posizioni aperte in contratti ISOalfa, MIBO30 e covered warrant esistenti al termine di ciascuna giornata di negoziazione;

b) il prezzo e le quantità delle operazioni di compravendita del titolo oggetto dell'offerta effettuate a copertura delle posizioni di cui al precedente punto *a)*.

Le comunicazioni devono pervenire alla Consob entro il secondo giorno di mercato aperto successivo a quello di effettuazione delle operazioni.».

2. La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Le disposizioni contenute nella presente delibera entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 giugno 1998

p. *Il presidente:* ONADO

98A6152

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 1° luglio 1998.

Approvazione della scissione della Uap Vita S.p.a. e dell'Allsecures Vita S.p.a. a favore della Axa Assicurazioni S.p.a. e delle modifiche apportate agli statuti sociali delle tre società. (Provvedimento n. 901).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita ed in particolare l'art. 65 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto ministeriale del 31 dicembre 1935 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciato alla Axa Assicurazioni S.p.a. con sede in Torino, via Consolata n. 3;

Visto il decreto ministeriale in data 12 ottobre 1987 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciato alla Allsecures Vita S.p.a. con sede in Roma, lungotevere Arnaldo da Brescia n. 12;

Visto il decreto ministeriale in data 9 novembre 1989 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciato alla Uap Vita S.p.a. con sede in Milano, via Leopardi n. 15;

Vista l'istanza presentata dalle società Axa Assicurazioni, Allsecures Vita e Uap Vita in data 2 febbraio 1998 con la quale è stata chiesta l'approvazione della scissione di parte del patrimonio della Allsecures Vita S.p.a. e di parte del patrimonio della Uap Vita S.p.a. a favore dell'Axa Assicurazioni S.p.a. nonché delle modalità della scissione stessa e delle nuove norme statutarie delle società interessate;

Visti i verbali delle assemblee straordinarie degli azionisti delle società Axa Assicurazioni, Allsecures Vita e Uap Vita tenutesi in data 20 gennaio 1998 nel corso delle quali è stata approvata l'operazione di scissione di parte del patrimonio delle SS.pp.aa. Allsecures Vita e Uap Vita a favore dell'Axa Assicurazioni S.p.a.;

Considerato che in data 10 febbraio, 13 febbraio e 21 aprile 1998 i competenti triibunali di Milano, Torino e Roma, ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti di legge, hanno disposto l'iscrizione nel registro delle imprese delle sopraindicate deliberazioni assembleari concernenti la predetta operazione;

Accertato che la società beneficiaria Axa Assicurazioni S.p.a., tenuto conto del trasferimento di parte del patrimonio delle società scisse, dispone, sulla base dei dati previsionali forniti, di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Accertato che le società scisse, Allsecures Vita S.p.a e Uap Vita S.p.a, tenuto conto del trasferimento di parte del patrimonio all'Axa Assicurazioni S.p.a. dispongono, sulla base dei dati previsionali forniti, di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di scissione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati;

Rilevata la conformità delle nuove norme statutarie della società beneficiaria e delle società scisse alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Dispone:

Art. 1.

È approvata la scissione di parte del patrimonio della Allsecures Vita S.p.a. e di parte del patrimonio della Uap Vita S.p.a. a favore dell'Axa Assicurazioni S.p.a.

Art. 2.

È approvata la modifica dell'art. 5 dello statuto dell'Axa Assicurazioni S.p.a. che prevede l'aumento del capitale sociale conseguente all'operazione di scissione.

Art. 3.

Sono approvate le nuove norme statutarie della Allsecures Vita S.p.a. che prevedono la modifica dell'oggetto sociale (art. 3), della composizione del consiglio di amministrazione (art. 11), delle modalità di riunione del consiglio di amministrazione (art. 13) e delle disposizioni relative al collegio sindacale (art. 20).

Art. 4.

Sono approvate le nuove norme statutarie della Uap Vita S.p.a. che prevedono la modifica dell'oggetto sociale (art. 3), del capitale sociale (art. 5) e delle modalità di riunione del consiglio di amministrazione (art. 15).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A6153

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 1° giugno 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1990, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1980, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 settembre 1997 emanato di concerto con il Ministro della sanità, con il quale è stata definita la tab. XVIII-*quater* 02 riguardante l'ordinamento del corso di diploma universitario per tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale;

Viste le delibere con le quali le autorità accademiche dell'Università degli studi di Milano hanno approvato il riordino, in adeguamento alla sopra citata tabella, del corso di diploma universitario in riabilitazione psichiatrica e psicosociale;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'art. 17, commi 95, 101 e 109;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica «Autonomia didattica - regime transitorio» del 5 agosto 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Art. 1.

Al titolo XVI, dedicato ai diplomi universitari, l'art. 252 riguardante i diplomi della facoltà di medicina e chirurgia, è così riformulato:

«Art. 252. — La facoltà di medicina e chirurgia conferisce i seguenti diplomi universitari:

fisioterapista;

infermiere;

logopedista;

ortottista - assistente in oftalmologia;

ostetrica/o;

tecnico audiometrista;

tecnico audioprotesista;

tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

tecnico di neurofisiopatologia;

igienista dentale;

tecnico ortopedico;

tecnico sanitario di radiologia medica;

tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale».

Art. 2.

Sempre nel medesimo titolo XVI, gli articoli da 253 a 255, riguardanti il corso di diploma universitario in riabilitazione psichiatrica e psicosociale, sono soppressi.

Art. 3.

Nella parte dedicata alle «norme comuni», e precisamente nell'elenco dei corsi di diploma universitario di cui all'art. 256, è aggiunto il diploma universitario per tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

Art. 4.

Dopo l'art. 283, concernente il corso di diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica, articolo che per effetto della modifica disposta all'art. 2 del presente decreto assume il numero 280, sono inseriti i seguenti articoli relativi al corso di diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, con il conseguente scorrimento della numerazione di quelli successivi:

«DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO DELL'EDUCAZIONE E DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE.

Art. 281 (*Finalità, organizzazione, requisiti di accesso).* — Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale (esame di Stato con valore abilitante) e con il rilascio del titolo di «tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale».

In relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate, il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è determinato in venticinque.

Il numero annuo effettivo degli iscritti al corso è stabilito secondo le modalità dettate dall'art. 256 (norme comuni).

Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necesarie a svolgere un'attività professionale, compresa quella educativa, nel campo della riabilitazione psichiatrica e picosociale, individuale, familiare e di comunità.

Art. 282 *(Ordinamento didattico).* — Il corso di diploma prevede quattromilaseicento ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri), ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno seicentocinquanta ore, secondo anno seicentoventi ore, terzo anno quattrocentosessanta ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per settecentoventi ore nel primo anno (trecentosessanta per semestre), novecento ore nel secondo anno (quattrocentocinquanta per semestre) e milleduecentocinquanta ore nel terzo anno (seicentoventicinque per semestre).

Le aree didattiche-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati e i relativi settori scientifico-disciplinari sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di fornire allo studente le basi per comprendere le situazioni di disagio psichico e psicosociale e porre in essere le metodologie individuali, familiari e di comunità per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei pazienti.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma i seguenti: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E06A Fisiologia, E13X Biologia applicata, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F19B Neuropsichiatria infantile, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

Lo standard formativo-pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientilico-disciplinari.*

I Anno - primo semestre.

Area A - *Propedeutica* (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

A1. Corso integrato di fisica, statistica e informatica:

settori: B01B Fisica, F01A Statistica medica.

A2. Corso integrato di chimica medica e biochimica:

settore: E05A Biochimica.

A3. Corso integrato di biologia e genetica:

settori: E13N Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A4. Corso integrato di istologia e anatomia:

settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A5. Inglese scientifico:

settore: L18C Linguistica inglese.

A6. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (360 ore).

I Anno - secondo semestre.

Area B - *Funzioni neuropsicologiche* (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve acquisire nozioni generali sul funzionamento dell'organismo umano e specificatamente del sistema nervoso centrale, nonché le basi per la comprensione della dimensione psicologica delle funzioni verbali e gestuali.

B1. Corso integrato di fisiologia e neurofisiologia:

settore: E06A Fisiologia umana.

B2. Corso integrato di psicologia generale e psicometria:

settori: M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, M11E Psicologia clinica.

B3. Corso integrato di fonetica e linguistica:

settori: F23D Scienze infermieristiche e della riabilitazione neuropsichiatrica, F23F Scienze di riabilitazione logopedica.

B4. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (360 ore).

II Anno - primo semestre.

Area C - *Fisiopatologia generale* (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve acquisire i fondamenti della dimensione patologica e terapeutica fisica e psicologica, apprendendo fondamenti della fisiopatologia generale e speciale, della farmacologia, dell'igiene e della psicopatologia.

C1. Corso integrato di patologia generale e neuropatologia:

settori: F04A Patologia generale, F06B Neuropatologia.

C2. Corso integrato di farmacologia e psicofarmacologia:

settori: E07X Farmacologia, F11A Psichiatria.

C3. Corso integrato di igiene e medicina sociale.

settori: F22A Igiene generale e applicata, F22B Medicina legale.

C4. Corso integrato di picopatologia generale e dell'età evolutiva e dell'anziano:

settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E Psicologia clinica.

C5. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (450 ore).

II Anno - secondo semestre.

Area D - *Psichiatria, psicoterapia e psicopedagogia* (crediti: 6).

D1. Corso integrato di psichiatria:

settore: F11A Psichiatria.

D2. Corso integrato di psicoterapia:

settori: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica.

D3. Corso integrato di psicopedagogia:

settori: M09E Pedagogia speciale, M11E Psicologia clinica.

D4. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi presso strutture di degenza, territoriali, residenziali e semiresidenziali e presso comunità terapeutiche (450 ore).

III Anno - primo semestre.

Area E - *Riabilitazione psichiatrica generale e tecniche riabilitative specifiche* (crediti: 5).

Obiettivo: lo studente deve acquisire cognizioni di riabilitazione psichiatrica, nonché le tecniche riabilitative specifiche, cognitive, di terapia occupazionale, di espressività grafica e figurativa, di animazione teatrale e musicoterapica.

E1. Corso integrato di riabilitazione psichiatrica generale:

settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E2. Corso integrato di terapia comportamentale - cognitiva e terapia occupazionale:

settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E3. Corso integrato di tecniche riabilitative grafiche, di animazione teatrale e musicoterapiche:

settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E4. Corso integrato di psicoterapia di gruppo e familiare:

settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E5. Corso integrato di organizzazione dei servizi socio-sanitari e legislazione del cooperativismo e privato sociale:

settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E6. Corso integrato di comunità terapeutica:

settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E7. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi presso strutture di degenza, territoriali, residenziali e semiresidenziali e presso comunità terapeutiche (625 ore).

III Anno - secondo semestre.

Area F - *Riabilitazione psichiatrica speciale, infantile e geriatrica* (crediti: 5).

Obiettivo: lo studente deve apprendere tecniche riabilitative specifiche per le patologie dell'età infantile e dell'anziano.

F1. Corso integrato di riabilitazione speciale psicogeriatrica:

settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

F2. Corso integrato di riabilitazione speciale psichiatrica infantile:

settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

F3. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi presso strutture di degenza, territoriali, residenziali e semi residenziali e presso comunità terapeutiche (625 ore).

TABELLA B - *Standard formativo-pratico del tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.*

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver partecipato ai seguenti atti o averli condotti in prima persona:

a) aver partecipato a 70 colloqui con persone con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o con pazienti affetti da disturbi mentali ospitati in diversi ambienti (strutture di degenza, servizi territoriali, strutture residenziali e semi-residenziali, comunità terapeutiche e servizi socio-sanitari);

b) aver partecipato a 70 colloqui con componenti della rete sociale di riferimento (familiari, amici, medico di famiglia, datore e colleghi di lavoro, ecc.) della persona con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o paziente affetto da disturbi mentali;

c) aver partecipato a 70 riunioni con l'équipe socio-sanitaria responsabile del progetto terapeutico (psichiatra, psicologo, assistente sociale, infermiere facenti parte del gruppo di lavoro) sviluppato per la persona con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o paziente affetto da disturbi mentali;

d) aver partecipato a 50 valutazioni mediante strumenti standardizzati (interviste, scale, questionari, ecc.) della disabilità sociale di persone con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o di pazienti affetti da disturbi mentali, ed averne condotte in prima persona almeno 20;

e) aver partecipato a 30 valutazioni del carico assistenziale e del benessere dei familiari o dei conviventi che vivono e si prendono cura della persona con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o con il paziente affetto da disturbi mentali, ed averne condotte in prima persona almeno 15;

f) aver partecipato a 50 incontri nell'ambito di progetti di socializzazione, ricreativi, di attività espressive e psicomotorie, o di gruppi di discussione per problemi finalizzati allo sviluppo delle abilità di vita;

g) aver partecipato alla programmazione di 20 progetti integrati di riabilitazione psichiatrica e psicosociale individualizzati per persone con disabilità sociale, con valutazione e verifica degli esiti dei progetti riabilitativi in base agli obiettivi di recupero;

h) aver partecipato a 20 progetti di attivazione ed intervento sulla rete sociale (rapporti con enti locali, scuole, scuole di formazione professionale, agenzie di lavoro, cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di familiari, altre associazioni sociali, ecc.) finalizzati all'inserimento abitativo, scolastico/lavorativo e sociale, ed averne condotte in prima persona almeno 10;

i) aver condotto in prima persona 15 interventi specifici per la promozione e/o l'insegnamento di abilità sociali delle persone con disabilità sociali a livello individuale e di gruppo;

l) aver condotto in prima persona almeno 2 interventi psicoeducativi sui familiari e sui conviventi, che vivono e si prendono cura della persona con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o con il paziente affetto da disturbi mentali;

m) aver partecipato a 10 sedute di équipe, impostate sul metodo di risoluzione dei problemi relativi agli aspetti organizzativi del servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 1° giugno 1998

Il rettore: MANTEGAZZA

98A6156

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 16 giugno 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101;

Visti il decreto ministeriale 6 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* - serie generale - n. 198 del 13 aprile 1996, con il quale sono state apportate modificazioni all'ordinamento didattico relativamente alle scuole di specializzazione del settore farmaceutico;

Visto il decreto rettorale n. 01-951 del 4 giugno 1998 con il quale è stato emanato il regolamento didattico di Ateneo, affisso all'albo dell'Università il 4 giugno 1998;

Vista la proposta di modifica di statuto, formulata dalle autorità accademiche di questa Università, relativa alla istituzione della scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera afferente alla facoltà di farmacia;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 2 ottobre 1997;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* - serie generale - n. 267 del

15 gennaio 1997, con il quale l'Università di Pisa è stata autorizzata ad istituire, per l'anno accademico 1997-98, la scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera;

Vista la deliberazione in data 15 maggio 1998, con la quale il consiglio di facoltà di farmacia, approva l'attivazione della suddetta scuola a decorrere dall' anno accademico 98/99.

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università deli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, e ulteriormente modificato come di seguito indicato.

Art. 2.

2.1. È istituita la scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera afferente alla facoltà di farmacia.

2.2. È contestualmente emanato lo statuto della suddetta scuola allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

2.3. La scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera sarà attivata dall'anno accademico 98/99.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 16 giugno 1998

Il rettore: MODICA

ALLEGATO

STATUTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA

Art. 1.

La direzione della Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera, è presso il Dipartimento di scienze farmaceutiche della facoltà di farmacia, via Bonanno n. 6 - 56126 Pisa.

La Scuola, come da art. 1, Tab. XLV/4 della *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 1996, pag. 18, afferisce al settore farmaceutico e conferisce il diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera. Il conseguimento di tale diploma consente l'assunzione della qualifica di specialista in farmacia ospedaliera.

Art. 2.

I corsi di studio hanno durata triennale, e prevedono 2400 ore di didattica complessiva. La frequenza a tutte le esercitazioni pratiche ed ai corsi teorici è obbligatoria.

Art. 3.

Il numero degli iscritti è fissato in dieci per anno e complessivamente di trenta per l'intero corso di studi. Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della Scuola. L'afferenza della Scuola alla facoltà di farmacia è indicata nel relativo statuto. La sede della Scuola è la facoltà di farmacia. Le facoltà, dipartimenti e istituti che concorrono al funzionamento della Scuola sono indicati nei rispettivi statuti.

Art. 4.

Alla Scuola sono ammessi i laureati in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche. Per l'ammissione alla Scuola è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

Possono essere altresì ammessi alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso università italiana o straniera, accettato dalle competenti autorità italiane, dal consiglio della Scuola e dal senato accademico e che sia ritenuto equipollente anche limitatamente ai fini della iscrizione a detta Scuola.

Art. 5.

Il consiglio della Scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi. Il consiglio determina pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 6.

Nel determinare il piano di studi secondo quanto previsto dal precedente art. 5, il consiglio della Scuola comprenderà nell'ordinamento le aree didattiche caratterizzanti il corso di specializzazione in farmacia ospedaliera. Tali aree sono specificate nell'art. 9.

Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e nel quale verranno reperiti i docenti.

Art. 7.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della Scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, nonché l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della Scuola.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche potrà essere riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando anche all'estero in strutture di servizio socio-sanitarie e/o in laboratori universitari o extra-universitari attinenti alla specializzazione o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 8.

L'Università, su proposta del consiglio della Scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici e privati, con finalità di sovvenzione e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Sarà consentito in parte l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

Art. 9.

La Scuola ha lo scopo di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche la formazione professionale rivolta a due distinti settori:

a) farmacia delle istituzioni ospedaliere;

b) farmacia delle istituzioni operanti nel territorio.

La Scuola ha durata triennale. Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate almeno 2400 ore sono le seguenti:

Area 1 - *Biologica.*

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline biologiche attinenti l'organismo umano sia in condizioni normali che patologiche, tra le quali quelle relative alla nutrizione ed alla microbiologia.

Settori scientifico disciplinari:

E07X Farmacologia;

F04A Patologia generale;

F05X Microbiologia e microbiologia clinica;

F22A Igiene generale ed applicata.

Area 2 - *Chimico-analitica farmaceutica.*

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline chimico-farmaceutiche con particolare riguardo ai rapporti struttura-attività ed alle problematiche analitiche dei medicinali, degli alimenti e dei campioni biologici.

Settori scientifico-disciplinari:

A02B probabilità e statistica matematica;

C07X chimica farmaceutica;

C09X chimica bromatologica;

S01B statistica per la ricerca sperimentale.

Area 3 - *Tecnologico-applicativa.*

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline tecnologiche dei medicinali con particolare riferimento alla produzione galenica ed alla impiantistica relativa, deve altresì approfondire le problematiche inerenti la formulazione e la preformulazione dei medicinali e tutte le tecniche più avanzate per il rilascio mirato dei farmaci ed il direzionamento verso organi bersaglio.

Settori scientifico-disciplinari:

C08X Farmaceutico tecnologico applicativo.

Tutti gli insegnamenti afferiscono alla facoltà di farmacia. I titolari degli insegnamenti possono essere proposti anche tra i professori di ruolo di altre facoltà, nei termini previsti dalla legislazione vigente.

Il consiglio della facoltà di farmacia, su proposta del consiglio della Scuola, sentite le facoltà interessate coordina annualmente le attività didattiche della scuola e designa altresì i professori a contratto cui affidare corsi specialistici, secondo quanto previsto dagli articoli 7, 9 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 10.

Per ogni anno di corso sono previste 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Tale attività sono organizzate in una attività didattica teorico-pratica di complessive 400 ore, ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* di studi professionale.

Art. 11.

Durante tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti istituti e dipartimenti:

Dipartimento di scienze farmaceutiche;

Istituto policattedra di discipline biologiche;

Istituto di farmacologia, facoltà di medicina e chirurgia;

Dipartimento di matematica.

Altri se necessario.

La frequenza nei vari settori avverrà secondo modalità, deliberate dal consiglio della Scuola, tali da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Art. 12.

Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale verrà rilasciato un diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera.

98A6154

DECRETO RETTORALE 29 giugno 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101;

Visto il decreto rettorale n. 01-951 del 4 giugno 1998 con il quale e stato emanato il regolamento didattico di Ateneo, affisso all'albo dell'Università il 4 giugno 1998;

Vista la deliberazione n. 95 del 20 gennaio 1998 con la quale il Senato accademico ha approvato la proposta di istituzione della scuola di specializzazione in genetica applicata formulata dal Consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Visto il parere favorevole all'attivazione della suddetta scuola espresso dal comitato regionale di coordinamento nella seduta del 28 aprile 1998;

Visto lo schema della nota di indirizzo sull'autonomia didattica trasmesso dal Ministero dell'universita e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 maggio 1998;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito indicato.

Art. 2.

2.1. È istituita la scuola di specializzazione in genetica applicata afferente alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

2.2. È contestualmente emanato lo statuto della suddetta scuola allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

2.3. La scuola di specializzazione in genetica applicata sara attivata dall'anno accademico 1998/99.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 29 giugno 1998

Il rettore: MODICA

ALLEGATO

STATUTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GENETICA APPLICATA

Art. 1.

La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione tecnico-pratica di specialisti operanti nel campo dellattività di laboratorio in genetica e citogenetica.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 3 e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della genetica applicata la scuola si articola nell'indirizzo di citogenetica e genetica molecolare.

La scuola rilascia il titolo di specialista in genetica applicata indirizzo in citogenetica e genetica molecolare.

Art. 2.

La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

Art. 3.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, e di medicina e chirurgia.

Art. 4.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze naturali, scienze delle preparazioni alimentari, scienze della produzione animale, o titoli equipollenti ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, conseguibili presso università estere.

Art. 5.

La scuola comprende quattro aree di insegnamento o tirocinio professionale.

Art. 6.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
- statistica e biometria;
- informatica e gestione dati;

b) Genetica e biologia molecolare:
- biologia cellulare;
- genetica fondamentale;
- principi e metodi di genetica formale;
- genetica molecolare;
- biologia molecolare;
- citogenetica;

c) Genetica speciale:
- genetica di popolazioni;
- genetica dello sviluppo;
- genetica vegetale;
- genetica dei microorganismi;
- mutagenesi;
- genetica umana;

d) Genetica molecolare:
- immunogenetica;
- patologia molecolare;
- metodi di ingegneria genetica.

Art. 7.

L'attività didattica comprende ogni anno quattrocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata dal consiglio della scuola in una attività didattica tecnico-pratica comune per tutti gli studenti (duecento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori duecento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente al settore formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza delle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° ANNO:

Propedeutica (ore 50):
- statistica e biometria;
- informatica e gestione dati.

Genetica e biologia molecolare (ore 150:)
- biologia cellulare;
- genetica fondamentale;
- genetica molecolare;
- citogenetica I;
- biologia molecolare I.

Monte ore elettivo: ore 200.

2° ANNO:

Genetica e biologia molecolare (ore 50):
- principi e metodi di analisi genetica formale.

Genetica speciale (ore 100):
- genetica di popolazioni;
- genetica vegetale;
- genetica dei microorganismi;
- mutagenesi.

Genetica molecolare (ore 50):
- metodi di ingegneria genetica.

Monte ore elettivo: ore 200.

3° ANNO - *Indirizzo in citogenetica e genetica molecolare*

Genetica e biologia molecolare (ore 60):
- citogenetica II;
- biologia molecolare II.

Genetica speciale (ore 80):
- genetica dello sviluppo;
- genetica animale.

Genetica molecolare (ore 60):
- immunogenetica;
- patologia molecolare.

Monte ore elettivo: ore 200.

98A6155

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 29 giugno 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente della Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 29 aprile 1997, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 27 giugno 1997, con la quale il consiglio della facoltà di scienze della formazione ha riproposto, uniformandosi alle indicazioni dettate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota n. 503 del 9 aprile 1997, una nuova modifica dello statuto intesa ad ottenere l'istituzione, nell'ambito della medesima facoltà, del corso di laurea in scienze della formazione primaria;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed in particolare l'art. 17;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471 «Regolamento concernente l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze della formazione primaria»;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 «Approvazione del Piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994/1996», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996;

Considerato che il medesimo Piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994/1996 è stato approvato nel corso della riunione del comitato regionale di coordinamento delle università marchigiane tenutasi presso l'Università degli studi di Ancona il giorno 4 giugno 1996;

Considerato che il corso di laurea in scienze della formazione primaria è inserito nel predetto piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994/1996;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, prot. n. 503 del 9 aprile 1997;

Ravvisata la necessità di adeguarsi alle indicazioni contenute nella predetta nota ministeriale;

Veduto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2079 del 5 agosto 1997;

Veduto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e successive modificazioni, al capo III - dell'Ordinamento generale degli studi - Sezione V - Norme speciali per la facoltà di scienze della formazione, viene ulteriormente modificato, con l'inserimento, nell'ambito della predetta facoltà, del corso di laurea in scienze della formazione primaria e del relativo ordinamento didattico universitario così come sotto specificato:

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Finalità del corso

Il corso di laurea in scienze della formazione primaria è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico.

Collocazione del corso di laurea

Il corso di laurea in scienze della formazione primaria è collocato nella facoltà di scienze della formazione. Per il funzionamento del corso di laurea sono utilizzate le strutture di tutte le facoltà presso cui le competenze sono disponibili. I professori di qualunque facoltà che impartiscano a titolo ufficiale l'insegnamento delle discipline di loro competenza, fanno parte del consiglio di corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché del consiglio di facoltà di scienze della formazione per tutti i provvedimenti inerenti detto corso di laurea, compresi quelli relativi alla copertura degli insegnamenti e all'utilizzazione dei posti di ruolo.

Titolo di ammissione

Il titolo di ammissione è quello previsto dalla normativa vigente per l'ammissione ai corsi di laurea universitari.

Durata e articolazione degli studi

Gli studi hanno durata di quattro anni e sono articolati in due indirizzi, rispettivamente per la formazione degli insegnanti della scuola materna e per la formazione degli insegnanti della scuola elementare. Di norma il primo biennio è comune ai due indirizzi. L'articolazione dei due indirizzi, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli

didattici, la tipologia delle forme didattiche, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche, con le modalità indicate all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Il regolamento didattico di ateneo, il regolamento delle strutture didattiche e in mancanza, in attesa della loro emanazione, lo statuto, debbono attenersi, per quanto concerne la laurea in scienze della formazione primaria alle direttive indicate negli articoli seguenti, fatte salve le eventuali variazioni che le università riterranno di apportare alle discipline previste nelle varie aree scientifico-disciplinari.

Titolo di studio rilasciato

Al termine degli studi si consegue la laurea in scienze della formazione primaria. L'indirizzo seguito è menzionato nel diploma di laurea. I laureati in uno degli indirizzi del corso di laurea in scienze della formazione primaria possono conseguire anche il titolo per l'altro indirizzo con un ulteriore anno di studi.

Impegno didattico e tirocinio

L'impegno didattico complessivo è di almeno duemila ore, delle quali milleseicento corrispondenti almeno all'equivalente di ventuno annualità e almeno quattrocento di tirocinio didattico. L'annualità può essere divisa in moduli semestrali. La didattica comprende attività teorico-formale, teorico-pratica con annessi laboratori didattici e di tirocinio. Gli insegnanti di ruolo della scuola materna ed elementare sono esonerati dalle attività di tirocinio. Il tirocinio didattico, da svolgersi a partire di norma dal terzo anno di corso nell'ambito di una istituzione scolastica pertinente, comprende almeno quattrocento ore di insegnamento.

Il tirocinio è svolto sotto la guida di un insegnante di scuola materna o elementare ovvero di un direttore didattico designato, con modalità previste da una apposita convenzione sottoscritta dall'università e dalle competenti autorità scolastiche. Il regolamento didattico della struttura prevede gli opportuni raccordi tra il tirocinio didattico e gli insegnamenti ad esso collegabili. Al termine del tirocinio l'insegnante supervisore esprime una valutazione positiva o negativa, anche sulla base di una relazione analitica redatta dallo studente, che sarà comunque valutata anche in sede di esame di laurea. In caso di valutazione negativa lo studente dovrà ripetere il tirocinio, sotto la guida di un altro insegnante.

Insegnamenti

1. Gli insegnamenti saranno scelti nell'ambito delle aree disciplinari indicate all'articolo relativo alle «Aree disciplinari». Tutti gli insegnamenti debbono appartenere ai settori scientifico-disciplinari individuati con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1994 e successive modificazioni e dovranno comunque tenere conto delle peculiarità professionali specifiche dei due indirizzi del corso di laurea finalizzato all'insegnamento nella scuola primaria. Tuttavia gli insegnamenti dell'area della educazione motoria e della educazione musicale e dell'educazione artistica possono essere individuati dalle facoltà nel regolamento della struttura didattica in coerenza con le finalità del corso di laurea e di indirizzo e in analogia agli insegnamenti previsti negli istituti superiori di educazione fisica, nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti.

2. Gli insegnamenti di cui al comma 1 possono essere attivati con professori a contratto scelti tra gli insegnanti di ruolo delle scuole statali, dei conservatori e delle accademie. In ogni caso il regolamento didattico della struttura prevederà opportune specificazioni e caratterizzazioni delle discipline in accordo con le finalità specifiche del corso di laurea. In particolare, nella formulazione dei piani di studio, tenendo conto delle esigenze specifiche dell'insegnamento nella scuola primaria, i consigli delle strutture didattiche competenti dovranno orientare le scelte degli insegnamenti caratterizzanti in termini culturali e professionali rispettivamente i due indirizzi.

3. Fermi restando, a tal fine, quelli che dovranno essere sostenuti obbligatoriamente, gli insegnamenti potranno essere integrati o sostituiti nell'ambito di ciascuna area con altri di analogo contenuto disciplinare ed equivalente finalità formativa e all'interno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento.

Piani di studio

1. I piani di studio dovranno comprendere almeno un modulo semestrale scelto in ognuna delle aree disciplinari appresso indicate: area giuridica, area socio-antropologica, area della musica e della comunicazione sonora, area del disegno; dovranno comprendere altresì l'equivalente di una annualità dell'area delle scienze ambientali naturali ed igienistiche, dell'area storico-sociale, l'equivalente di due annualità dell'area linguistico-letteraria, dell'area pedagogica e dell'area metodologico-didattica.

2. Per l'indirizzo relativo alla formazione degli insegnanti della scuola elementare i piani di studio dovranno comprendere almeno un modulo semestrale dell'area delle scienze motorie e dell'area dell'integrazione scolastica; per gli allievi disabili dovrà essere incluso almeno l'equivalente di una annualità dell'area psicologica e di due annualità dell'area fisico-matematica. Almeno tre annualità saranno dedicate all'apprendimento di una lingua straniera.

3. Per l'indirizzo relativo alla formazione degli insegnanti della scuola materna, i piani di studio dovranno comprendere almeno l'equivalente di tre annualità dell'area psicologica, di una annualità dell'area fisico-matematica, di una annualità dell'area dell'integrazione scolastica degli allievi disabili, di una annualità dell'area delle scienze motorie e di una annualità dell'area della didattica delle lingue moderne.

4. Per ciascuna delle aree metodologico-didattica, linguistico-letteraria e fisico-matematica è obbligatorio il superamento di almeno un esame di didattica. Le strutture didattiche avranno cura di differenziare gli indirizzi sulla base delle scelte delle discipline all'interno delle aree e del livello e finalità delle specificazioni disciplinari indicate nel regolamento didattico, orientando l'indirizzo per i maestri elementari verso una formazione culturale di base nelle aree letterarie matematico scientifica e di didattica delle lingue moderne, mentre l'indirizzo per la scuola materna verso una formazione più specifica nelle aree della comunicazione espressivo-artistica, motoria e della socializzazione.

5. I piani di studio di coloro che intendono partecipare ai concorsi per le attività di sostegno prevedono almeno sei ulteriori semestralità di insegnamento scelte nell'area dell'integrazione scolastica per allievi disabili; nei piani di studio stessi, le annualità di cui all'inizio dell'articolo relativo all'«Impegno didattico e tirocinio» possono essere ridotte a venti. La facoltà ha l'obbligo di attivare anche mediante mutuazioni, un numero di insegnamenti afferenti all'area in oggetto, pari ai corsi richiesti.

6. I piani di studio potranno prevedere iniziative didattiche, individuate annualmente dalle strutture didattiche competenti, finalizzate all'approfondimento di tematiche a carattere interdisciplinare.

Esame di laurea

1. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato tutte le prove previste dal proprio piano di studi ed una prova di accertamento della conoscenza di una lingua straniera e deve aver completato il tirocinio didattico. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione nonché di una relazione sull'attività di tirocinio didattico.

Abbreviazione di corso

1. Le strutture didattiche valuteranno i curricoli degli studenti in possesso di altre lauree o di diplomi universitari o di diplomi degli istituti superiori di educazione fisica, stabilendo per gli studenti laureati o diplomati specifici piani di studio che ne completino la preparazione in relazione all'indirizzo prescelto in modo da valorizzare gli studi compiuti. Di norma gli studenti in possesso di laurea o diploma universitario sono ammessi almeno al terzo anno di corso.

Aree di sciplinari

1. Le aree disciplinari individuate ai sensi dell'art. 9, comma 2, punto *d)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il corso di laurea in scienze della formazione primaria sono le seguenti:

1. *Area pedagogica*

Settori M09A, M09B, M09D, M09E:

Educazione comparata;
Filosofia dell'educazione;
Letteratura per l'infanzia;
Pedagogia generale;
Pedagogia speciale;
Pedagogia interculturale;
Pedagogia sociale;
Psicopedagogia;
Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione;
Storia dell'educazione;
Storia della scuola e delle istituzioni educative.

2. *Area metodologico-didattica*

Settori M09A, M09C, M09E, M09F:

Didattica generale;
Didattica speciale;
Docimologia;
Metodologia della ricerca pedagogica;
Metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione;
Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo;
Pedagogia sperimentale;
Tecnologia dell'istruzione e dell'apprendimento;
Teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica.

3. *Area psicologica*

Settori M10A, M10C, M11A, M11B, M11D:

Psicologia generale;
Psicologia dell'apprendimento e della memoria;
Psicologia dell'educazione;
Psicologia dell'handicap e della riabilitazione;
Psicologia dell'istruzione;
Psicologia dello sviluppo;
Psicologia dello sviluppo cognitivo;
Psicologia di comunità;
Psicologia sociale della famiglia;
Tecniche di osservazione del comportamento infantile;
Teoria e tecnica della dinamica di gruppo.

4. *Area medica*

Settori F02X, F11A, F15B, F16A, F19A, F19B, F23F:

Audiologia;
Didattica della medicina;
Igiene mentale;
Logopedia generale;
Neuropsichiatria infantile;
Ortopedia infantile;
Patologia dello sviluppo e della formazione;
Pediatria;
Pediatria preventiva e sociale;
Psicopatologia dell'età evolutiva;
Psicologia medica;
Semeiotica logopedica generale e speciale;
Storia della medicina.

5. *Area giuridica*

Settori N01X, N08X, N09X, N19X:

Diritto costituzionale;
Diritto di famiglia;
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
Storia del diritto italiano;
Storia delle costituzioni moderne.

6. *Area socio-antropologica*
Settori E03B, L26A, L26B, M05X, M07B, P01A, Q05A, Q05B, Q05G, S03B:
Antropologia;
Antropologia culturale;
Epistemologia delle scienze umane;
Istituzioni di economia;
Sociologia;
Sociologia della devianza;
Sociologia dell'educazione;
Sociologia della famiglia;
Statistica sociale;
Storia e critica del cinema;
Storia del teatro e dello spettacolo;
Storia della cultura materiale;
Storia della danza e del mimo;
Storia delle comunicazioni di massa;
Storia delle tradizioni popolari;
Teatro d'animazione;
Teorie dei processi di socializzazione;
Teorie della comunicazione.

7. *Area linguistico-letteraria*
Settori L09A, L11A, L12A, L12D, M07D:
Dialettologia italiana;
Didattica della lingua italiana;
Estetica;
Fonetica e fonologia della lingua italiana;
Geografia linguistica;
Grammatica italiana;
Letterature comparate;
Letteratura italiana;
Lingua italiana;
Linguistica generale;
Linguistica italiana;
Sociolinguistica.

8. *Area fisico-matematica*
Settori A01A, A01B, A01C, A01D, A02B, A03X, A04A, B01C, K05B, M07B, S01A:
Calcolo delle probabilità;
Didattica della fisica;
Didattica della matematica;
Fondamenti della fisica;
Fondamenti della matematica;
Fondamenti dell'informatica;
Informatica generale;
Logica;
Matematica;
Matematiche elementari da un punto di vista superiore;
Preparazione di esperienze didattiche;
Statistica matematica.

9. *Area delle scienze naturali igienistiche ed ambientali*
Settori B01C, C01A, C02X, C03X, C11X, D01B, D02A, E01A, E02A, E02C, E03A, E03B, F22A, M06A:
Biologia umana;
Botanica generale;
Chimica dell'ambiente;
Didattica dell'astronomia;
Didattica della chimica;
Didattica della geografia;
Ecologia;
Educazione ambientale;
Geografia;
Igiene ed educazione sanitaria;
Igiene scolastica;
Laboratorio didattico di scienze della terra;
Zoologia.

10. *Area della musica e della comunicazione sonora*
Settore L27B:
Elementi di armonia e di contrappunto;
Estetica musicale;
Metodologia dell'educazione musicale;
Storia degli strumenti musicali;
Teoria musicale.

11. *Area delle scienze motorie*
(Discipline indicate nel regolamento delle strutture didattiche).

12. *Area della didattica delle lingue moderne*
Settori L09H, L01A, L16A, L16B, L17A, L17C, L18A, L18C, L19A, L19B, L20A:
Didattica delle lingue moderne;
Lingua e letteratura francese;
Lingua e letteratura inglese;
Lingua e letteratura spagnola;
Lingua e letteratura tedesca;
Linguistica francese;
Linguistica inglese;
Linguistica spagnola;
Linguistica tedesca;
Filologia romanza;
Filologia germanica.

13. *Area storico-sociale*
Settori L02B, M01X, M02A, M03A, M04X, M08E, P03X:
Storia contemporanea;
Storia economica;
Storia della scienza;
Storia delle religioni;
Storia medievale;
Storia moderna;
Storia romana.

14. *Area del disegno*
Settori H11X, L26B:
Disegno;
Grafica;
Percezione e comunicazione visiva;
Storia e tecnica della fotografia.

15. *Area dell'integrazione scolastica per allievi disabili*
Settori F11B, F19A, F19B, F22A, F23F, M09E, M10A, M10B, M11A, M11B, M11D, M11E:
Didattica speciale;
Fisiologia della comunicazione;

Fonetica e fonologia;
Logopedia generale;
Medicina preventiva riabilitativa e sociale;
Neurologia pediatrica;
Neuropsicologia;
Patologia dello sviluppo e della fonazione;
Pediatria preventiva e sociale;
Psicologia clinica;
Psicologia cognitiva;
Psicologia dell'handicap e della riabilitazione;
Psicologia di comunità;
Psicologia dinamica;
Psicopatologia dell'età evolutiva;
Psicopatologia dello sviluppo;
Psicopedagogia delle differenze individuali;
Riabilitazione logopedica generale e speciale;
Riabilitazione neurologica;
Semeiotica foniatrica speciale;
Semeiotica logopedica generale e speciale;
Teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 29 giugno 1998

Il rettore: Bo

98A6157

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 luglio 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1792,26
ECU	1949,62
Marco tedesco	985,57
Franco francese	294,01
Lira sterlina	2926,22
Fiorino olandese	874,36
Franco belga	47,794
Peseta spagnola	11,618
Corona danese	258,69
Lira irlandese	2480,67
Dracma greca	5,934
Escudo portoghese	9,635
Dollaro canadese	1212,13
Yen giapponese	12,738
Franco svizzero	1166,46
Scellino austriaco	140,09
Corona norvegese	232,53
Corona svedese	222,20
Marco finlandese	324,30
Dollaro australiano	1102,78

98A6235

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Tretinoina Same»

Estratto decreto n. 281 del 19 giugno 1998

È rinnovata l'autorizzazione in commercio della specialità medicinale TRETINOINA SAME nella forma e confezione crema 0,05% tubo 20 g con numero di A.I.C. 027707037 (in base 10) e 0UFKNX (in base 32) rilasciata alla società Savoma medicinali S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Baganza, 2/a, 43100 Parma.

Decorrenza di efficacia del decreto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbica italiana.

98A6073

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Somatostatina»

Estratto decreto n. 289 del 30 giugno 1998

È autorizzata, l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica SOMATOSTATINA nelle forme e confezioni: 3 fiale di polvere per soluzione per infusione endovenosa da 1 mg + 3 fiale solvente da 2 ml, 3 fiale di polvere per soluzione per infusione endovenosa da 2,5 mg + 3 fiale solvente da 2 ml e 3 fiale di polvere per soluzione per infusione endovenosa da 3 mg + 3 fiale solvente da 2 ml.

Titolare A.I.C.: società I.B.P. Pharma p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pavia, viale Certosa, 10, codice fiscale 11278030157.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Pavia, viale Certosa n. 10.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

3 fiale di polvere per soluzione per infusione endovenosa da 1 mg + 3 fiale solvente da 2 ml;

n. A.I.C. 034005013/G (in base 10), 10FS0P (in base 32);

classe «A per uso ospedaliero H», prezzo L. 108.600 (ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 9);

3 fiale di polvere per soluzione per infusione endovenosa da 2,5 mg + 3 fiale solvente da 2 ml;

n. A.I.C. 034005025/G (in base 10), 10FS11 (in base 32);

classe «A per uso ospedaliero H», prezzo L. 253.800 (ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 9);

3 fiale di polvere per soluzione per infusione endovenosa da 3 mg + 3 fiale solvente da 2 ml;

n. A.I.C. 034005037/G (in base 10), 10FS1F (in base 32);

classe «A per uso ospedaliero H», prezzo L. 296.100 (ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 9).

Composizione:

1 fiala di polvere per soluzione per infusione endovenosa da 1 mg contiene:

principio attivo: Somatostatina 1 mg;

eccipienti: mannitolo apirogeno, (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni fiala di solvente contiene:

sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

1 fiala di polvere per soluzione per infusione endovenosa da 2,5 mg contiene:

principio attivo: Somatostatina 2,5 mg;

eccipienti: mannitolo apirogeno, (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

ogni fiala di solvente contiene:

sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

1 fiala di polvere per soluzione per infusione endovenosa da 3 mg contiene:

principio attivo: Somatostatina 3 mg;

eccipienti: mannitolo apirogeno, (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

ogni fiala di solvente contiene:

sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

gravi emorragie acute del tratto gastroenterico superiore (emorragie da ulcere gastriche, duodenali e gastroduodenali, gastriti emorragiche, varici esofagee);

trattamento profilattico delle complicazioni postoperatorie conseguenti ad interventi sul pancreas;

trattamento delle fistole pancreatiche e delle pancreatiti acute;

trattamento coadiuvante della chetoacidosi diabetica.

Classificazione ai fini della fornitura:

per le confezioni 3 fiale di polvere per soluzione per infusione endovenosa da 1 mg + 3 fiale solvente da 2 ml e 3 fiale di polvere per soluzione per infusione endovenosa da 2,5 mg + 3 fiale solvente da 2 ml:

medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

per la confezione 3 fiale di polvere per soluzione per infusione endovenosa da 3 mg + 3 fiale solvente da 2 ml:

medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile, (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6192

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Traumicid»

Estratto decreto n. 227 del 1° giugno 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Montefarmaco S.p.a., con sede in via Turati, 3, 20121 Milano, codice fiscale 00742960156:

Specialità: TRAUMICID:

A.I.C. n. 032219014, flacone polvere 6 g;

A.I.C. n. 032219026, crema tubo 20 g;

A.I.C. n. 032219038, flacone liquido 200 ml,

è ora trasferita alla società: Darec S.r.l., con sede in via Boschetti, 1, Milano, codice fiscale 10481710159.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6074

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nirox»

Estratto decreto n. 261 del 19 giugno 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Laboratorio farmaceutico dott. Medici S.r.l., con sede in località Tor Maggiore, 00040 Santa Palomba, Pomezia (Roma), codice fiscale 00849630157:

Specialità: NIROX:

A.I.C. n. 025604012, 10 supposte 20 mg;

A.I.C. n. 025604048, 30 capsule 20 mg;

A.I.C. n. 025604051, crema 50 g 1%,

è ora trasferita alla società: GNR S.p.a., con sede in via Europa, 35, 20053 Muggiò (Milano), codice fiscale 00795170158.

Produzione, controllo e confezionamento: officina farmaceutica Francia farmaceutica S.r.l., con sede in via dei Pestagalli, 7, Milano.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6075

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adepril»

Estratto decreto n. 262 del 19 giugno 1998

La titolarietà delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Gruppo Lepetit S.p.a., con sede in Via R. Lepetit, 8, 20020 Lainate, Milano, codice fiscale 00795960152:

Specialità: ADEPRIL:

30 confetti 10 mg, A.I.C. n. 020019016;

30 confetti 25 mg, A.I.C. n. 020019028;

è ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 5, 27010 Valle Salimbene, Pavia, codice fiscale 01423300183.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6076

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Axil»

Estratto decreto n. 264 del 19 giugno 1998

La titolarietà delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pierre Fabre Pharma S.r.l., con sede in Via Winckelmann, 1, Milano, codice fiscale 10128980157:

Specialità: AXIL:

10 compresse 400 mg, A.I.C. n. 027633015;

10 buste 800 mg, A.I.C. n. 027633039;

10 flaconcini orali 400 mg, A.I.C. n. 027633041;

10 fiale 3 ml 200 mg, A.I.C. n. 027633078,

è ora trasferita alla società: Bioselecta S.r.l., con sede in piazza Agrippa, 1, Milano, codice fiscale 10937260155.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6077

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'Officina Interfarma Farmaceutici S.r.l.

Con il decreto n. M-555 del 30 giugno 1998, è stata sospesa a tempo indeterminato, a tutela della salute pubblica, in quanto non sono rispettati i principi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione, l'autorizzazione alla produzione di medicinali presso l'officina sottoindicata: Interfarma Farmaceutici S.r.l., via Vivaldi, 16, Selvazzano Dentro (Padova).

98A6078

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali presso l'Officina Truffini & Reggè Farmaceutici S.r.l.

Con il decreto n. M-558 del 30 giugno 1998, è stata sospesa a tempo indeterminato, a tutela della salute pubblica, in quanto non sono rispettati i principi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione, l'autorizzazione alla produzione di medicinali presso l'officina sottoindicata: Truffini & Reggè Farmaceutici S.r.l., via Oslavia, 18, Milano.

98A6079

Comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano "EN" (modificazioni di autorizzazioni già concesse)».

Nella parte del comunicato: «Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 128 del 25 febbraio 1998», relativo alla specialità medicinale «EN», im iv fleboclisi 3 fiale 5 mg, A.I.C. n. 023593104, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 del 12 marzo 1998, alla pag. 86 *prima colonna ove è indicato «eccipienti:* clordemetildiazepem 5,000 mg, glicole propilenico 0,329 mg, alcool etilico 0,270 mg, potassio fosfato monobasico 2,000 mg, sodio fosfato bibasico 1,000 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1,000 ml» *si intende scritto: «glicole propilenico 0,329 ml, alcool etilico 0,270* ml, potassio fosfato monobasico 2,000 mg, sodio fosfato bibasico 1,000 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1,000 ml».

98A6082

Comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano "Flomax" (modificazioni di autorizzazioni già concesse)».

Nella parte del comunicato: «Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 68 del 17 febbraio 1998», realtivo alla specialità «FLOMAX», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 53 del 5 marzo 1998, alla pag. 33 seconda colonna al terzultimo capoverso leggasi anche: «20 compresse 350 mg A.I.C. n. 02744058. La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: calcio fosfato bibasico biidrato eliminato, cellulosa microcristallina eliminata, sodio carbossimetilamido eliminato, polisorbato 20 eliminato, metilidrossipropilcellulosa 12,5 mg, magnesio stearato 3 mg, sodio laurisolfato 1 mg, silice colloidale idrata 0,5 mg, lattosio 58 mg, crospovidone 25 mg».

98A6080

Comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Lixidol" (modificazioni di autorizzazioni già concesse)».

Nella parte del comunicato: «Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 193 del 23 marzo 1998», realtivo alla specialità «LIXIDOL», tutte le confezioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 93 del 22 aprile 1998, alla pag. 73 prima colonna ove è indicato «i lotti delle confezioni della specialità medicinale Lixidol, prodotti anteriormente al 10 settembre 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 326/1997 del 25 luglio 1997 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 10 marzo 1997», si intende scritto: «i lotti delle confezioni della specialità medicinale Lixidol, prodotti anteriormente al 10 settembre 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 326/1997 del 25 luglio 1997 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 10 marzo 1998».

98A6081

Comunicato relativo al decreto n. 805/S.44/97.M125/D43 del 22 aprile 1998, concernente «Sospensione della specialità medicinale "Flubenil"».

Nel comunicato recante «Sospensione della specialità medicinale «Flubenil» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 23 maggio 1998), a pag. 4, nella prima colonna, dove è scritto:

«Ditta Farmaceutica Formenti S.p.a.», leggasi: «Ditta dott. Formenti S.p.a».

98A6072

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rinnovo dell'incarico di regolatore governativo per il fiume Mella, in provincia di Brescia

Con decreto ministeriale n. prot. n. TB/850 del 17 giugno 1998 all'ing. Massimo Buizza, nato a Brescia il 20 maggio 1953, laureato in ingegneria meccanica indirizzo impiantistico presso il Politecnico di Milano e direttore dal 1987 del Consorzio dell'Oglio, ente pubblico non economico vigilato dal Ministero dei lavori pubblici, viene rinnovato l'incarico di regolatore governativo, di cui al decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. TB/707, con il compito di accertare la disponibilità idrica del fiume Mella, disciplinare l'erogazione tra gli utenti aventi diritto attraverso la razionale gestione delle acque e vigilare su eventuali utenze abusive.

In situazioni di carenza, anche ciclica, delle disponibilità idriche, il regolatore governativo potrà incidere temporaneamente sulle portate delle singole derivazioni interessate in base ai rispettivi diritti. In ogni caso, nell'effettuare il riparto, egli dovrà attenersi al criterio delle priorità dei titoli e/o della proporzionalità dei prelievi.

L'incarico, avente durata annuale, viene affidato al predetto professionista a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento ed è eventualmente rinnovabile, qualora le condizioni che hanno motivato la nomina dovessero perdurare e su richiesta degli utenti interessati, fino alla definizione amministrativa delle utenze attualmente in fase di rinnovo.

L'Amministrazione dei lavori pubblici è esclusa da qualsivoglia responsabilità ed onere, restando questi ultimi a totale ed esclusivo carico degli utenti aventi diritto.

L'ingegnere capo del provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia, designato per la provincia di Brescia, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche, entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti dalla data della relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* o da quella di avvenuta notifica.

98A6158

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24425 del 28 aprile 1998, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 5 dicembre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 5 dicembre 1997 con effetto dal 19 maggio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Abb Adda, con sede in Lodi e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 19 novembre 1997 al 18 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 14 novembre 1997 con decorrenza 19 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24428 del 29 aprile 1998, è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 14 settembre 1996 al 13 marzo 1997, della ditta S.r.l. Cantieri navali Termoli, con sede in Termoli (Campobasso) e unità di Termoli (Campobasso).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cantieri navali Termoli, con sede in Termoli (Campobasso) e unità di Termoli (Campobasso), per il periodo dal 14 settembre 1996 al 13 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1996 con decorrenza 14 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24429 del 29 aprile 1998, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 aprile 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 aprile 1998 con effetto dal 9 novembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Granitor, con sede in Porto Torres (Sassari) e unità di Porto Torres e Bassacutena (Sassari), per il periodo dal 9 luglio 1996 all'8 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 16 luglio 1996 con decorrenza 9 maggio 1996.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24430 del 29 aprile 1998, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 aprile 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 aprile 1998 con effetto dall'11 agosto 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Aquaspace, con sede in Arco (Trento) unità di Rovereto (Trento), per il periodo dall'11 febbraio 1998 al 10 agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1998 con decorrenza 11 febbraio 1998.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24431 del 29 aprile 1998, è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 22 settembre 1997 al 21 marzo 1998, della ditta S.p.a. Sider calce, con sede in Campiglia Marittima (Livorno) e unità di Campiglia Marittima (Livorno).

Parere comitato tecnico del 25 febbraio 1998 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 marzo 1997 con effetto dal 22 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sider calce, con sede in Campiglia Marittima (Livorno) e unità di Campiglia Marittima (Livorno), per il periodo dal 22 settembre 1997 al 21 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 17 ottobre 1997 con decorrenza 22 settembre 1997.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24432 del 29 aprile 1998, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 12 luglio 1994 all'11 luglio 1995, della ditta S.p.a. T.V.R. - Tecnologie vetroresina, con sede in Roma e unità di Pontinia (Latina).

Parere comitato tecnico del 10 marzo 1998 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. T.V.R. - Tecnologie vetroresina, con sede in Roma e unità di Pontinia (Latina), per il periodo dal 12 luglio 1994 all'11 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1994 con decorrenza 12 luglio 1994.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24433 del 29 aprile 1998:

1) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° dicembre 1996 al 30 novembre 1997, della ditta S.p.a. Società italiana condotte d'acqua, con sede in Roma e unità di Cagliari, ex Alenia stabilimento di Nola (Napoli), Genova e uffici di Roma.

Parere comitato tecnico del 28 gennaio 1998.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 1° dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Società italiana condotte d'acqua, con sede in Roma e unità di Cagliari, ex Alenia stabilimento di Nola (Napoli), Genova e uffici di Roma, per il periodo dal 1° dicembre 1996 al 31 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1997 con decorrenza 1° dicembre 1996.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

2) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre 1996 al 10 ottobre 1997, della ditta S.p.a. Italstrade, con sede in Roma e unità di Cantiere di Stresa (Verbania), Cantiere La Secca (Belluno), Diga del Melito Catanzaro, Milano, Pieve Emanuele (Milano), Tauriano (Pordenone), uffici di Roma, uffici e cantieri Udine.

Parere comitato tecnico del 28 gennaio 1998.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italstrade, con sede in Roma e unità di Cantiere di Stresa (Verbania), Cantiere La Secca (Belluno), Diga del Melito Catanzaro, Milano, Pieve Emanuele (Milano), Tauriano (Pordenone), uffici di Roma, uffici e cantieri Udine, per il periodo dall'11 ottobre 1996 al 10 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1996 con decorrenza 11 ottobre 1996.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

3) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre 1996 al 10 ottobre 1997, della ditta S.p.a. Servizi tecnici - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 28 gennaio 1998.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Servizi tecnici - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'11 ottobre 1996 al 10 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1996 con decorrenza 11 ottobre 1996.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

4) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° novembre 1996 al 31 ottobre 1997, della ditta S.p.a. Iritecna - Settore metalmeccanico, con sede in Genova e unità di Genova e Roma.

Parere comitato tecnico del 28 gennaio 1998.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 1° novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Iritecna - Settore metalmeccanico, con sede in Genova e unità di Genova e Roma, per il periodo dal 1° novembre 1996 al 30 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 14 novembre 1996 con decorrenza 1° novembre 1996.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

5) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre 1996 al 10 ottobre 1997, della ditta S.p.a. Iritecna - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Genova e unità di Roma - area edile.

Parere comitato tecnico del 28 gennaio 1998.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Iritecna - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Genova e unità di Roma - Area edile, per il periodo dall'11 ottobre 1996 al 10 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1996 con decorrenza 11 ottobre 1996.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

6) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre 1996 al 10 ottobre 1997, della ditta S.p.a. Svei, con sede in Roma e unità di Cagliari, Roma, Scandicci (Firenze) e Trieste.

Parere comitato tecnico del 28 gennaio 1998.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Svei, con sede in Roma e unità di Cagliari, Roma, Scandicci (Firenze) e Trieste, per il periodo dall'11 ottobre 1996 al 10 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1996 con decorrenza 11 ottobre 1996.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

7) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre 1996 al 10 ottobre 1997, della ditta S.p.a. Bonifica - Gruppo Iritecna Fintecna, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 28 gennaio 1998.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Bonifica - Gruppo Iritecna Fintecna, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'11 ottobre 1996 al 10 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1996 con decorrenza 11 ottobre 1996.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

8) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre 1996 al 10 ottobre 1997, della ditta S.p.a. Italeco, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 28 gennaio 1998.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobbre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italeco, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'11 ottobre 1996 al 10 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1996 con decorrenza 11 ottobre 1996.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

9) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre 1996 al 10 ottobre 1997, della ditta S.p.a. Sistemi urbani - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unità di Milano e Roma.

Parere comitato tecnico del 28 gennaio 1998.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sistemi urbani - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unità di Milano e Roma, per il periodo dall'11 ottobre 1996 al 10 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1996 con decorrenza 11 ottobre 1996.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

10) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° febbraio 1996 al 31 gennaio 1997, della ditta S.p.a. Idrotecna, con sede in Roma e cantieri nazionali (Roma I.N.P.S.).

Parere comitato tecnico del 28 gennaio 1998.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 1° febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Idrotecna, con sede in Roma e cantieri nazionali (Roma I.N.P.S.), per il periodo dal 1° febbraio 1996 al 31 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 26 febbraio 1996 con decorrenza 1° febbraio 1996.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

11) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1997 al 31 marzo 1998, della ditta S.p.a. Idrotecna, con sede in Roma e cantieri nazionali (Roma I.N.P.S.).

Parere comitato tecnico del 28 gennaio 1998.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 1° febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Idrotecna, con sede in Roma e cantieri nazionali (Roma I.N.P.S.), per il periodo dal 1° febbraio 1997 al 31 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1997 con decorrenza 1° febbraio 1997;

12) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre 1996 al 10 ottobre 1997, della ditta S.p.a. Mededil in liquidazione - ora Nuova Mecfond in liquidazione, Gruppo Iritecna, con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 28 gennaio 1998.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Mededil in liquidazione - ora Nuova Mecfond in liquidazione, Gruppo Iritecna, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dall'11 ottobre 1996 al 10 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1996 con decorrenza 11 ottobre 1996.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

13) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, della ditta S.p.a. Mantelli estero costruzioni, con sede in Venezia e ufficio amministrativo di Marghera (Venezia).

Parere comitato tecnico del 28 gennaio 1998.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Mantelli estero costruzioni, con sede in Venezia e ufficio amministrativo di Marghera (Venezia), per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1996 con decorrenza 1° luglio 1996.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

14) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, della ditta S.p.a. Mantelli estero costruzioni, con sede in Venezia e ufficio amministrativo di Marghera (Venezia).

Parere comitato tecnico del 28 gennaio 1998.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Mantelli estero costruzioni, con sede in Venezia e ufficio amministrativo di Marghera (Venezia), per il periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1997 con decorrenza 1° luglio 1997;

15) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 3 gennaio 1997 al 2 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Infratecna in liquidazione, ora Nuova Mecfond in liquidazione Gruppo Iritecna, con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 28 gennaio 1998.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Infratecna in liquidazione, ora Nuova Mecfond in liquidazione Gruppo Iritecna, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 3 gennaio 1997 al 2 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1997 con decorrenza 3 gennaio 1997.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

16) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 27 giugno 1996 al 26 giugno 1997, della ditta S.p.a. Sebi, ora Nuova Mecfond in liquidazione Gruppo Iritecna, con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 28 gennaio 1998.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 16 marzo 1995 con effetto dal 27 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sebi, ora Nuova Mecfond in liquidazione Gruppo Iritecna, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 27 giugno 1996 al 26 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1996 con decorrenza 27 giugno 1996.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

17) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 16 maggio 1996 al 15 maggio 1997, della ditta S.p.a. Ponteggi Dalmine - Gruppo Fintecna, con sede in Milano e unità di Graffignana (Lodi), Milano, Napoli, Palermo, Potenza.

Parere comitato tecnico del 28 gennaio 1998.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 16 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ponteggi Dalmine - Gruppo Fintecna, con sede in Milano e unità di Graffignana (Lodi), Milano, Napoli, Palermo, Potenza, per il periodo dal 16 maggio 1996 al 15 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1996 con decorrenza 16 maggio 1996.

18) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 15 dicembre 1996 al 14 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Italinpa - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 28 gennaio 1998.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella*Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 15 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italinpa - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 15 dicembre 1996 al 14 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1997 con decorrenza 15 dicembre 1996.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

19) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 18 luglio 1996 al 17 luglio 1997, della ditta S.p.a. M.G.S. in liquidazione - ora Nuova Mecfond in liquidazione Gruppo Iritecna, con sede in Taranto ora Napoli e unità di Taranto.

Parere comitato tecnico del 28 gennaio 1998.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 marzo 1996 con effetto dal 18 luglio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. M.G.S. in liquidazione - ora Nuova Mecfond in liquidazione Gruppo Iritecna, con sede in Taranto ora Napoli e unità di Taranto, per il periodo dal 18 luglio 1996 al 17 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1996 con decorrenza 18 luglio 1996.

20) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 18 luglio 1997 al 17 luglio 1998, della ditta S.p.a. M.G.S. in liquidazione - ora Nuova Mecfond in liquidazione Gruppo Iritecna, con sede in Taranto ora Napoli e unità di Taranto.

Parere comitato tecnico del 28 gennaio 1998.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 18 luglio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. M.G.S. in liquidazione - ora Nuova Mecfond in liquidazione Gruppo Iritecna, con sede in Taranto ora Napoli e unità di Taranto, per il periodo dal 18 luglio 1997 al 17 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1997 con decorrenza 18 luglio 1997.

21) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 18 luglio 1996 al 17 luglio 1997, della ditta S.p.a. Italimpianti Sud in liquidazione - ora Nuova Mecfond in liquidazione Gruppo Iritecna, con sede in Taranto ora Napoli e unità di Taranto.

Parere comitato tecnico del 28 gennaio 1998.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 marzo 1996 con effetto dal 18 luglio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italimpianti in liquidazione - ora Nuova Mecfond in liquidazione Gruppo Iritecna, con sede in Taranto ora Napoli e unità di Taranto, per il periodo dal 18 luglio 1996 al 17 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1996 con decorrenza 18 luglio 1996.

22) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 18 luglio 1997 al 17 luglio 1998, della ditta S.p.a. Italimpianti Sud in liquidazione - ora Nuova Mecfond in liquidazione Gruppo Iritecna, con sede in Taranto ora Napoli e unità di Taranto.

Parere comitato tecnico del 28 gennaio 1998.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 18 luglio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italimpianti in liquidazione - ora Nuova Mecfond in liquidazione Gruppo Iritecna, con sede in Taranto ora Napoli e unità di Taranto, per il periodo dal 18 luglio 1997 al 17 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1997 con decorrenza 18 luglio 1997.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24604 del 29 maggio 1998 è approvata la modifica del programma per conversione aziendale, relativo al periodo dal 20 maggio 1997 al 19 maggio 1998 della ditta S.p.a Smurfit Sisa - Gruppo J. Smurfit, con sede in Asti e unità di Monza (Milano).

Parere comitato tecnico del 1° aprile 1998: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1997 con effetto dal 20 maggio 1996, in favore del lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Smurfit Sisa - Gruppo J. Smurfit, con sede in Asti e unità di Monza (Milano), per il periodo dal 20 maggio 1997 al 19 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1997 con decorrenza 20 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24605 del 29 maggio 1998 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 24 novembre 1997 al 23 novembre 1998 della ditta DPS Richard Ginori 1735, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Laveno Mombello (Varese).

Parere comitato tecnico del 30 aprile 1998: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore del lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta DPS Richard Ginori 1735, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Laveno Mombello (Varese), per il periodo dal 24 novembre 1997 al 23 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 28 novembre 1997 con decorrenza 24 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24606 del 29 maggio 1998 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997 della ditta S.p.a. Società Bagnoli, con sede in Bagnoli (Napoli) e unità di Bagnoli (Napoli).

Parere comitato tecnico del 9 aprile 1998: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore del lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Società Bagnoli, con sede in Bagnoli (Napoli) e unità di Bagnoli (Napoli), per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1997 con decorrenza 1° gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24607 del 29 maggio 1998 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 6 ottobre 1997 al 5 ottobre 1998 della ditta S.p.a. Maserati, con sede in Torino e unità di Modena.

Parere comitato tecnico del 29 aprile 1998: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore del lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Maserati, con sede in Torino e unità di Modena, per il periodo dal 6 ottobre 1997 al 5 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1997 con decorrenza 6 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24608 del 29 maggio 1998, a seguito della approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 19 maggio 1998 con effetto dal 21 ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. So.Farma.Morra, con sede in Roma e unità di Milano, per un massimo di dieci dipendenti, per il periodo dal 21 aprile 1997 al 20 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1997 con decorrenza 21 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordina-

rio di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24609 del 29 maggio 1998 è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 5 febbraio 1997 al 4 febbraio 1998 della ditta S.c. a r.l. Cooperativa muratori e cementisti C.M.C., con sede in Ravenna e unità di Ravenna.

Parere comitato tecnico del 30 aprile 1998: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 24 luglio 1997 con effetto dal 5 febbraio 1996, in favore del lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Cooperativa muratori e cementisti C.M.C., con sede in Ravenna e unità di Ravenna, per il periodo dal 5 febbraio 1997 al 4 agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1997 con decorrenza 5 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24610 del 29 maggio 1998:

1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b*), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997, con effetto dal 1° ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Enichem, con sede in Milano e unità di Priolo Gargallo (Siracusa), per un massimo di trentanove dipendenti, per il periodo dal 1° aprile 1998 al 30 settembre 1998.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 22 aprile 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b*), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997, con effetto dal 1° ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Agricoltura, con sede in Palermo e unità di Priolo Gargallo (Siracusa), per un massimo di nove dipendenti, per il periodo dal 1° aprile 1998 al 30 settembre 1998.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 22 aprile 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

Con decreto ministeriale n. 24611 del 29 maggio 1998 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 giugno 1997 al 15 giugno 1998 della ditta S.r.l. Cavisystem, con sede in Marcianise (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta).

Art. 3 *bis* della legge n. 135/97.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore del lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cavisystem, con sede in Marcianise (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 16 giugno 1997 al 15 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1997 con decorrenza 16 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24612 del 29 maggio 1998 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° maggio 1997 al 30 aprile 1998 della ditta C.U.D. Consorzio per l'università a distanza, con sede in Rende (Cosenza) e unità di Rende (Cosenza) e Roma.

Parere comitato tecnico del 29 aprile 1998: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore del lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta C.U.D. Consorzio per l'università a distanza, con sede in Rende (Cosenza) e unità di Rende (Cosenza) e Roma, per il periodo dal 1° maggio 1997 al 31 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1997 con decorrenza 1° maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24613 del 29 maggio 1998 a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 aprile 1998 con effetto dal 1° marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Barilla Alimentare - Gruppo Barilla, con sede in Parma e unità di Novara, per il periodo dal 1° settembre 1997 al 28 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1997 con decorrenza 1° settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24614 del 29 maggio 1998 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1° settembre 1996 al 31 agosto 1997 della ditta S.p.a. Fleur con sede in Calderara di Reno (Bologna) e unità di Pian di Macina frazione di Pianoro (Bologna).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore del lavoratori interessati, dipen-

denti dalla ditta S.p.a. Fleur con sede in Calderara di Reno (Bologna) e unità di Pian di Macina frazione di Pianoro (Bologna), per il periodo dal 1° settembre 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 16 ottobre 1996 con decorrenza 1° settembre 1996 e dal 7 agosto 1997 al 31 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1997 con decorrenza 1° marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24615 del 29 maggio 1998 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 dicembre 1997 al 23 giugno 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Della Schiava, con sede in Milano e unità di Milano, per un massimo di trentatre dipendenti.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 24 giugno 1998 al 23 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24527 del 19 maggio 1998:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 23 dicembre 1997 al 22 giugno 1998, della ditta S.p.a. Omas, con sede in Dronero (Cuneo) e unità di Dronero (Cuneo).

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Omas, con sede in Dronero (Cuneo) e unità di Dronero (Cuneo), per il periodo dal 23 dicembre 1997 al 22 giugno 1998.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, decreto tribunale del 21 dicembre 1996.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 marzo 1998 al 15 marzo 1999, della ditta S.p.a. Società nazionale delle officine di Savigliano, con sede in Torino e unità di Torino (uffici).

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Società nazionale delle officine di Savigliano, con sede in Torino e unità di Torino (uffici), per il periodo dal 16 marzo 1998 al 15 settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1998 con decorrenza 16 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24528 del 19 maggio 1998, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 aprile 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 aprile 1998 con effetto dal 21 luglio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Herno, con sede in Novara e unità di Novara, per il periodo dal 21 gennaio 1998 al 20 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1998 con decorrenza 21 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24529 del 19 maggio 1998:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1997 con effetto dal 1° luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Klopman International, con sede in Frosinone e unità di Frosinone, per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 2 febbraio 1998 con decorrenza 1° gennaio 1998;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 5 dicembre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 5 dicembre 1997 con effetto dal 10 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elettronica, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 10 settembre 1997 al 9 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1997 con decorrenza 10 settembre 1997;

3) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 aprile 1998 con effetto dal 4 novembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Angelo Marinelli, con sede in Napoli e unità di Caserta e Napoli, per il periodo dal 4 maggio 1997 al 3 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1997 con decorrenza 4 maggio 1997;

4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 aprile 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 aprile 1998 con effetto dal 4 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G.E.A. - Gruppo europeo abbigliamento, con sede in Badia al Pino (Arezzo) e unità di Badia al Pino (Arezzo), per il periodo dal 4 settembre 1997 al 3 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1997 con decorrenza 4 settembre 1997;

5) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 luglio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 24 luglio 1997 con effetto dal 2 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cementir, con sede in Roma e unità di Maddaloni (Caserta), per il periodo dal 6 maggio 1997 al 1° settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1997 con decorrenza 2 marzo 1997.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993;

6) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 febbraio 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1998 con effetto dal 10 giugno 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. B.C.E. Sud, con sede in Bari e unità di Bari, per il periodo dal 10 dicembre 1997 al 9 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1998 con decorrenza 10 dicembre 1997;

7) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 aprile 1998 con effetto dal 1° luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Semikron, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1997 con decorrenza 1° gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24530 del 19 maggio 1998:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 aprile 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 aprile 1998 con effetto dal 9 giugno 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. C.M.A., con sede in Cassino (Frosinone) e unità di Cassino (Frosinone), per il periodo dal 9 dicembre 1997 all'8 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 2 gennaio 1998 con decorrenza 9 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° dicembre 1997 al 30 novembre 1998, della ditta S.p.a. C.P.C. - Compagnia prodotti conservati, con sede in Castel S. Giorgio (Salerno) e unità di Castel S. Giorgio (Salerno).

Art. 3-*bis*, della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.P.C. - Compagnia prodotti conservati, con sede in Castel S. Giorgio (Salerno) e unità di Castel S. Giorgio (Salerno), per il periodo dal 1° dicembre 1997 al 31 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1998 con decorrenza 1° dicembre 1997;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 aprile 1998 con effetto dal 5 maggio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Metafluid, con sede in Crispiano (Taranto) e unità di Crispiano (Taranto), per il periodo dal 5 novembre 1997 al 4 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1997 con decorrenza 5 novembre 1997;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 aprile 1998 con effetto dal 10 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dioguardi, con sede in Bari e unità di Bari, Milano e Roma, per il periodo dal 10 settembre 1997 al 9 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 16 ottobre 1997 con decorrenza 10 settembre 1997;

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 novembre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 novembre 1997 con effetto dal 16 giugno 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Calzaturificio Laura di Cetoloni Piero, con sede in Civitella in Val di Chiana (Arezzo) e unità di Civitella Val di Chiana (Arezzo), per il periodo dal 16 dicembre 1997 al 15 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1998 con decorrenza 16 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 aprile 1998 con effetto dal 1° agosto 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Valentini confezioni, con sede in Roma e unità di Magliano dei Marsi (L'Aquila), per il periodo dal 1° febbraio 1998 al 31 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 12 marzo 1998 con decorrenza 1° febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 aprile 1998 con effetto dal 2 giugno 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Organic chemicals, con sede in Cengio (Savona) e unità di Cengio (Savona), per il periodo dal 2 dicembre 1997 al 1° giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1997 con decorrenza 2 dicembre 1997;

8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 aprile 1998 con effetto dal 1° luglio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Erremme, con sede in via Cappella Vecchia n. 11 - Napoli e unità di Saviano (Napoli), per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1997 con decorrenza 1° gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24531 del 19 maggio 1998:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 ottobre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 29 ottobre 1997 con effetto dal 1° giugno 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Imeg, con sede in Massarosa (Lucca) e unità di Massarosa, località S. Rocchino (Lucca), per il periodo dal 17 marzo 1998 al 31 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1998 con decorrenza 1° dicembre 1997.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 aprile 1998 con effetto dal 2 giugno 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Bliz, con sede in Crispiano (Taranto) e unità di Cantiere c/o Ilva Taranto, per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 1° giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 9 febbraio 1998 con decorrenza 2 dicembre 1997.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24532 del 19 maggio 1998, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 maggio 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 maggio 1998 con effetto dal 21 luglio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Rebaioli, con sede in Darfo Boario Terme (Brescia) e unità di Darfo Boario Terme (Brescia), per il periodo dal 21 gennaio 1998 al 20 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1998 con decorrenza 21 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24533 del 19 maggio 1998:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 marzo 1998 con effetto dal 29 settembre 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. CO.E.M., con sede in Catania e unità di stabilimento e uffici di Catania, per il periodo dal 29 marzo 1998 al 28 settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1998 con decorrenza 29 marzo 1998;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 novembre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 novembre 1997 con effetto dal 25 agosto 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.E.I. - Società editrice internazionale, con sede in Torino e unità di Fossano (Cuneo) e Torino, per il periodo dal 25 febbraio 1998 al 24 agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1998 con decorrenza 25 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24534 del 19 maggio 1998, a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 febbraio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italeco, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'11 aprile 1996 al 10 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1996 con decorrenza 11 aprile 1996.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24535 del 19 maggio 1998, a seguito dell'approvazione al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 maggio 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 6 maggio 1998 con effetto dal 6 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Catel, con sede in Cosenza e unità di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, per il periodo dal 6 maggio 1997 al 5 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1997 con decorrenza 6 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24536 del 19 maggio 1998, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 maggio 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 6 maggio 1998 con effetto dal 6 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Catel, con sede in Cosenza e unità di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, per il periodo dal 6 novembre 1996 al 5 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1996 con decorrenza 6 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24537 del 19 maggio 1998;

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 gennaio 1998 al 4 gennaio 1999, della ditta S.p.a. Magnaghi Milano, con sede in Milano e unità di Brugherio (Milano) e Milano.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Magnaghi Milano, con sede in Milano e unità di Brugherio (Milano) e Milano, per il periodo dal 5 gennaio 1998 al 4 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1998 con decorrenza 5 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24538 del 19 maggio 1998:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996 , della ditta Istituto prov. vig.nza e trasp. «La Ronda» di Pier Giulio Petrone, con sede in Potenza e unità di Baragiano, Balvano, Bella e Muro Lucano (Potenza), per un massimo di 6 dipendenti; Lauria, Maratea e Latronico (Potenza) per un massimo di 22 dipendenti; Potenza per un massimo di 35 dipendenti; Val d'Agri (Potenza) per un massimo di 18 dipendenti.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Istituto prov. vig.nza e trasp. «La Ronda» di Pier Giulio Petrone, con sede in Potenza e unità di Baragiano, Balvano, Bella e Muro Lucano (Potenza) per un massimo di 6 dipendenti; Lauria, Maratea e Latronico (Potenza) per un massimo di 22 dipendenti; Potenza per un massimo di 35 dipendenti; Val d'Agri (Potenza) per un massimo di 18 dipendenti, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1° gennaio 1996.

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Istituto prov. vig.nza e trasp. «La Ronda» di Pier Giulio Petrone, con sede in Potenza e unità di Baragiano, Balvano, Bella e Muro Lucano (Potenza) per un massimo di 6 dipendenti; Lauria, Maratea e Latronico (Potenza) per un massimo di 22 dipendenti; Potenza per un massimo di 35 dipendenti; Val d'Agri (Potenza) per un massimo di 18 dipendenti, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1996 con decorrenza 1° luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24539 del 19 maggio 1998 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 febbraio 1998 all'8 febbraio 1999, della ditta S.p.a. Neolt, con sede in Ponte S. Pietro (Bergamo) e unità di Ponte S. Pietro e Valbrembo (Bergamo).

Art. 3-*bis*, della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Neolt, con sede in Ponte S. Pietro (Bergamo) e unità di Ponte S. Pietro e Valbrembo (Bergamo), per il periodo dal 9 febbraio 1998 all'8 agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 9 marzo 1998 con decorrenza 9 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24540 del 19 maggio 1998, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 aprile 1998, con effetto dal 1° ottobre 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.E.L.I., con sede in Trapani e unità di Santa Ninfa (Trapani), per il periodo dal 1° aprile 1998 al 30 settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 26 marzo 1998 con decorrenza 1° aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24541 del 19 maggio 1998, a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 17 ottobre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 13 febbraio 1996, con effetto dal 23 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impregilo gruppo FIAT, con sede in Milano e unità di Cantieri in Lombardia, Cantieri nel Lazio, Milano, Roma e Sesto S. Giovanni e Rho (Milano), per il periodo dal 23 luglio 1997 al 22 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1997 con decorrenza 23 luglio 1997.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24542 del 19 maggio 1998, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 aprile 1997, con effetto dal 1° giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Temesa, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unità di S. Gregorio (Reggio Calabria), per un massimo di 15 dipendenti, per il periodo dal 1° dicembre 1997 al 31 maggio 1998.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 9 aprile 1998, come da protocollo dello stesso.

Con decreto ministeriale n. 24543 del 19 maggio 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 dicembre 1997, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. S.E.I.P. S.E. Il Popolo, La Discussione, Ed. Cinque Lune, con sede in Roma e unità di Roma per un massimo di 33 dipendenti, per il periodo dal 1° febbraio 1998 al 31 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 24544 del 19 maggio 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 17 dicembre 1997, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. MIT - Milano televisione, già SEI Milano, con sede in Monza (Milano) e unità di Milano per un massimo di 53 dipendenti, per il periodo dal 18 febbraio 1998 al 16 agosto 1998.

Con decreto ministeriale n. 24545 del 19 maggio 1998, è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 31 gennaio 1998 al 30 gennaio 2000 della ditta S.r.l. Telestampa Centro Italia, con sede in Oricola (L'Aquila) stabilimento di Oricola (L'Aquila).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telestampa Centro Italia con sede in Oricola (L'Aquila) e stabilimento di Oricola (L'Aquila) per un massimo di 24 dipendenti, per il periodo dal 31 gennaio 1998 al 30 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 24546 del 19 maggio 1998, è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dall'11 novembre 1996 al 10 novembre 1998 della ditta S.r.l. R.T.A. - Editore in fallimento, con sede in Roma e unità di Milano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.r.l. R.T.A. - Editore in fallimento, con sede in Roma e unità di Milano per un massimo di 4 dipendenti e Roma per un massimo di 20 dipendenti, per il periodo dall'11 novembre 1997 al 10 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza giornalisti italiani sono autorizzati all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma *8-bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale n. 24547 del 19 maggio 1998, è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 10 novembre 1997 al 9 novembre 1999, della ditta S.p.a. Guida Monaci, con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.p.a. Guida Monaci, con sede in Roma e unità di Roma, per un massimo di 20 dipendenti, per il periodo dal 10 novembre 1997 al 9 maggio 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 aprile 1998, n. 24396.

Con decreto ministeriale n. 24548 del 19 maggio 1998, è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° agosto 1997 al 31 luglio 1998, della ditta S.p.a. Libera informazione editrice, con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.p.a. Libera informazione editrice, con sede in Roma e unità di Roma, per un massimo di 9 dipendenti, per il periodo dal 1° agosto 1997 al 31 gennaio 1998.

Con decreto ministeriale n. 24549 del 19 maggio 1998, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 24 ottobre 1996 al 23 aprile 1997, della ditta S.r.l. Lito Sud, con sede in Ariccia (Roma) e unità di via di Tor Sapienza (Roma).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.r.l. Lito Sud, con sede in Ariccia (Roma) e unità di via di Tor Sapienza (Roma), per un massimo di 16 dipendenti, per il periodo dal 24 ottobre 1996 al 23 aprile 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 aprile 1998, n. 24351.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

98A6131-98A5947

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione all'imprese impegnate nei lavori di metanizzazione della città di Palermo - II fase.

Con decreto ministeriale n. 24572 19 maggio 1998, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 22 marzo 1997, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

Area del comune di Palermo:

imprese impegnate nei lavori di metanizzazione della città di Palermo - II fase

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui al medesimo art. 1, per il periodo dal 22 marzo 1997 al 21 settembre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 22 settembre 1997 al 21 marzo 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 22 marzo 1998 al 21 settembre 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 22 settembre 1998 al 21 marzo 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 22 marzo 1999 al 21 giugno 1999 (limite massimo).

98A5949

Nomina del commissario governativo della società cooperativa edilizia «Vecchio trifoglio», in Napoli

Con decreto ministeriale 17 giugno 1998 il dott. Vittorio Marone è stato nominato, per un periodo di dodici mesi, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Vecchio trifoglio», con sede in Napoli, costituita il 18 maggio 1998 per rogito notaio Gabriele Giustiniani.

98A6159

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia (sede di Torino), lettere e filosofia (sede di Torino), lettere e filosofia (sede di Vercelli) e scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Alessandria) dell'Università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia (sede di Torino):

settore scientifico-disciplinare: N01X (Diritto privato); disciplina: Istituzioni di diritto privato;

Facoltà di lettere e filosofia (sede di Torino):

settore scientifico-disciplinare: Q05A (Sociologia generale); disciplina: Sociologia;

Facoltà di lettere e filosofia (sede di Vercelli):

settore scientifico-disciplinare: L18A (Lingua e letteratura inglese); disciplina: Lingua e letteratura inglese;

settore scientifico-disciplinare: M06A (Geografia); disciplina: Geografia;

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Alessandria):

settore scientifico-disciplinare: A01C (Geometria); disciplina: Geometria;

settore scientifico-disciplinare: E04B (Biologia molecolare); disciplina: Biologia molecolare;

Le discipline di cui al presente avviso, sono indicate unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento dei posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l'Università di appartenenza.

Le predette istanze dovranno essere corredate per l'eventuale parere del Consiglio universitario nazionale, di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico-disciplinare, predisposto dall'Università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 9 novembre 1990, n. 341.

La spesa per la copertura dei posti risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° novembre 1998.

98A6160

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5 comma 9, si comunica che presso la facoltà sottoelencata di questa Università di Catania è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: P01C «Scienza delle finanze».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6162

UNIVERSITÀ DI URBINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze della formazione (corso di laurea in psicologia), dell'Università degli studi di Urbino, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

E13X - Biologia applicata,

precisando nel contempo, che l'indicazione dello specifico insegnamento non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6161

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 484.000
- semestrale ... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie *generale, inclusi i supplementi ordinari* contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 396.000
- semestrale ... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 110.000
- semestrale ... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 102.000
- semestrale ... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 260.000
- semestrale ... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 101.000
- semestrale ... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 254.000
- semestrale ... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. 1.045.000
- semestrale ... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. 935.000
- semestrale ... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 451.000
Abbonamento semestrale	L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

L. 1.500